SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

97A7789

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 ottobre 1997, n. 344.

Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Sviluppo della progettazione di interventi ambientali e promozione di figure professionali)

1. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli *standard* europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale, il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze, promuove iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche, in modo da aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea. Tale attività è promossa e organizzata di intesa con le regioni interessate e sentiti, ove necessario, gli altri Ministeri competenti.

2. Al fine di garantire migliori pratiche ambientali con adeguati livelli professionali nella realizzazione e nella gestione di interventi ambientali prioritari, nel caso in cui siano necessarie specifiche competenze non reperibili nelle figure professionali disponibili, il Ministero dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove e realizza, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati interessati, corsi di formazione finalizzati al conseguimento delle necessarie professionalità. I progetti formativi saranno finanziati anche mediante utilizzo delle risorse già previste per tali attività dall'Unione europea e di quelle regionali.

3. Il Ministero dell'ambiente promuove, in collaborazione con le amministrazioni interessate e in particolare con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, obiettivi e attività di educazione, di formazione anche di livello universitario e di ricerca scientifica, finalizzate alla preparazione e al riconoscimento di profili professionali per

sviluppare e qualificare l'occupazione in campo ambientale.

4. Per le azioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e può stipulare apposite convenzioni con università, enti di ricerca, istituti speciali, enti pubblici e soggetti privati professionalmente riconosciuti e con le regioni interessate.

5. Per la realizzazione delle azioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di lire 13.800 milioni a decorrere dall'anno 1997.

Art. 2.

(Promozione delle tecnologie pulite e dello sviluppo della sostenibilità urbana)

1. Il Ministro dell'ambiente assegna annualmente i premi per lo sviluppo delle tecnologie pulite in relazione ai processi e prodotti industriali, la sostenibilità ambientale delle aree urbane, la riduzione ed il recupero dei rifiuti, anche al fine di rafforzare ed indirizzare la diffusione di interventi innovativi in aree urbane per la gestione sostenibile e consapevole di ambiti territoriali particolarmente degradati, ivi comprese le azioni per le città amiche dell'infanzia. Gli interventi relativi alle aree urbane dovranno svilupparsi seguendo i princìpi del «Piano d'azione di Lisbona», approvato da rappresentanti delle città d'Europa a Lisbona l'8 ottobre 1996 a conclusione dei lavori della Seconda Conferenza europea sulle città sostenibili. L'assegnazione dei premi di cui al primo periodo è riservata per i due terzi alle piccole e medie imprese.

2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, definisce i criteri per l'individuazione dei premi di cui al comma 1 nonchè le modalità procedurali per lo svolgimento dei relativi concorsi.

3. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente può avvalersi del supporto tecnico dell'ANPA, dei comuni, delle aziende pubbliche di servizi o di loro organismi associativi.

4. Per la realizzazione delle azioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni 1997, 1998 e 1999.

Art. 3.

(Informazione, educazione ambientale e sensibilizzazione)

1. Per il proseguimento ed il potenziamento delle attività di educazione, informazione e sensibilizzazione ambientale, anche attraverso l'organizzazione di specifiche campagne, la predisposizione e la diffusione della relazione sullo stato dell'ambiente, lo sviluppo di strumenti informatici per le attività di informazione ed educazione ambientale, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1997 e di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Una quota della somma di cui al periodo precedente, pari a lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, è destinata ai programmi di cooperazione regionale, finalizzati a sviluppare azioni di educazione e sensibilizzazione nel bacino del Mediterraneo, cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 4.

(Interventi per la conservazione della natura)

1. Sono istituiti a decorrere dall'anno 1998 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate e previa

consultazione dei comuni e delle province interessati, i seguenti parchi nazionali:

a) Cinque Terre;
b) Sila;
c) Asinara.

2. Nelle aree dell'Appennino di significativo o rilevante interesse naturalistico e ambientale, comprese nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara, previa verifica del consenso dei comuni e delle province interessati, previa perimetrazione e individuazione della denominazione stabilite, su proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate, è istituito un parco nazionale; con la medesima procedura si provvede ad eventuali allargamenti del territorio del parco ad aree contermini.

3. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *l)* è aggiunta la seguente:

«*l*-bis) costa teatina».

4. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera *ee)* è aggiunta la seguente:

«*ee*-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"».

5. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1998 provvede, sentiti la regione e gli enti locali competenti, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dei parchi di cui ai commi 3 e 4.

6. All'Ente parco nazionale della Sila sarà affidata la gestione dei territori attualmente ricadenti nel parco nazionale della Calabria, con esclusione di quelli facenti parte del parco nazionale dell'Aspromonte, nonchè la gestione di altre aree di interesse naturalistico definite dal decreto istitutivo del parco stesso.

7. All'Ente parco dell'Asinara sarà affidata la gestione del territorio dell'omonima isola. Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: «, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara» sono sostituite dalle seguenti: «e del Gennargentu».

8. Per i parchi nazionali di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni a decorrere dal 1° gennaio 1998.

9. Per l'istituzione dei parchi di cui ai commi 1 e 2, è autorizzato un tetto massimo di spesa rispettivamente di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 6.000 milioni a partire dall'anno 1999.

10. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2, 6, 7, 8 e 9 si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1998 e 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando quanto a lire 2.000 milioni per l'anno 1998 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 1999 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

11. Per la realizzazione di interventi nel campo della conservazione della natura previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, finalizzati all'istituzione e al funzionamento di parchi nazionali e di aree marine, alla predisposizione dell'inventario nazionale delle risorse naturali, della carta ecopedologica e delle linee fondamentali di assetto del territorio, ed all'organizzazione della prima conferenza nazionale sulle aree protette, nonchè per l'attivazione di centri di accoglienza di animali pericolosi di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, è autorizzata la spesa di lire 20.200 milioni per l'anno 1997, di lire 8.600 milioni per l'anno 1998 e di lire 7.100 milioni a decorrere dall'anno 1999.

12. Per consentire lo sviluppo e il supporto all'attività dei parchi, la segreteria tecnica per le aree protette di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aumentata di venti unità di esperti, di cui dieci con competenze giuridico-amministrative e dieci con competenze

tecnico-scientifiche, ed è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 1.800 milioni a decorrere dall'anno 1998.

Art. 5.

(Attuazione di convenzioni internazionali e altri interventi in campo ambientale)

1. Per la realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione di convenzioni internazionali e relativi piani di azione nazionali in campo ambientale, all'attuazione degli adempimenti di cui alla legge quadro sull'inquinamento acustico 26 ottobre 1995, n. 447, allo svolgimento del servizio di prevenzione degli inquinamenti di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è autorizzata la spesa di lire 6.684 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.474 milioni per gli anni 1998 e 1999.

2. Per la realizzazione degli interventi finalizzati al funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, di cui al decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, è autorizzata la spesa di lire 1.760 milioni a decorrere dal 1997. Le somme riscosse a titolo di diritti di utilizzazione di cui agli articoli 10 e 14 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, sono acquisite al bilancio dello Stato. Per l'attivazione del sistema di coordinamento e di controllo di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per il 1997 e di lire 1.400 milioni a decorrere dal 1998. Per l'attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 13 gennaio 1994, n. 62, limitatamente ai compiti di studio, ricerca, sperimentazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, nonchè di raccolta e di elaborazione dei dati per una corretta informazione al pubblico, anche attraverso l'apertura di uno sportello per il cittadino, l'ufficio preposto al coordinamento di cui al comma 3 dell'articolo 2 della citata legge n. 360 del 1991, come sostituito dal predetto articolo 6 del decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995, è autorizzato alla spesa nel limite massimo di lire 400 milioni a decorrere dal 1997.

3. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, istituisce un sistema di assegnazione di un marchio nazionale per la qualità ecologica, assicurando la complementarietà tra tale sistema ed il sistema comunitario. Tale funzione è attribuita al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4. Al fine di consentire l'installazione ai valichi di frontiera di sistemi per la rilevazione della radioattività dei metalli importati di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è autorizzato lo stanziamento per un importo pari a lire 5.000 milioni a valere sulle disponibilità dell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481.

5. All'articolo 4, primo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dopo le parole: «si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto» sono inserite le seguenti: «o il noleggio».

6. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è abrogato.

Art. 6.

(Ampliamento della pianta organica)

1. Al fine di migliorare la funzionalità del Ministero dell'ambiente la dotazione organica dello stesso è rideterminata in novecento unità secondo la tabella allegata alla presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente formulata di intesa con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati i profili professionali.

3. Alla copertura dei posti previsti dal comma 1 e determinati ai sensi del comma 2 si provvede prioritariamente mediante ricorso alle procedure di mobilità da espletare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alla copertura dei posti determinati ai sensi del comma 2 e non coperti con le procedure di cui al comma 3 si provvede anche in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le seguenti modalità:

a) il 40 per cento dei posti aggiuntivi, determinati dalla differenza fra il numero di personale in ruolo alla data del 30 maggio 1997 e la nuova dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, previsti per le qualifiche funzionali VI, VII, VIII e IX è coperto attraverso il passaggio del personale già inquadrato nelle qualifiche immediatamente inferiori, previo corso di riqualificazione professionale, da effettuare con le modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera *s)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e con accertamento dei titoli richiesti per la qualifica da ricoprire;

b) i posti resi disponibili, a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal comma 3, nelle qualifiche funzionali V, VI, VII e VIII, sono coperti mediante mobilità del personale già dipendente da altre amministrazioni dello Stato, prioritariamente con l'inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione ed attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente, previa verifica dei requisiti richiesti. Per il personale già inquadrato saranno predisposti corsi di riqualificazione professionale secondo le esigenze e le funzioni attribuite presso i servizi del Ministero da espletare con le modalità richiamate dall'articolo 12, comma 1, lettera *s)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

c) i rimanenti posti disponibili nelle qualifiche funzionali fino al raggiungimento della nuova dotazione organica sono coperti mediante inserimento nei ruoli del personale proveniente dagli enti posti in liquidazione attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente per le qualifiche funzionali II, III, IV, V e VI e mediante procedure concorsuali per le qualifiche funzionali VII, VIII e IX;

d) i due posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente generale vengono coperti mediante contratto di durata quinquennale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei confronti di esperti particolarmente qualificati in materie attinenti alle funzioni da svolgere, anche appartenenti alle categorie indicate al comma 1 del citato articolo 21;

e) i posti aggiuntivi nella qualifica di dirigente vengono coperti:

1) mediante inquadramento di dirigenti di enti pubblici territoriali e di aziende sanitarie locali in servizio presso il Ministero dell'ambiente e preposti con atto formale ad uffici di livello dirigenziale alla data del 31 dicembre 1996. L'inquadramento avviene, a domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministro dell'ambiente, con salvezza degli effetti economici, giuridici, dell'anzianità e della qualifica;

2) mediante procedure concorsuali, estendendo alle qualifiche relative alle professionalità amministrative quanto disposto dal comma 1, ultimo periodo, dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29, e mantenendo per la percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero dell'ambiente le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439;

f) le unità di personale proveniente dagli enti posti in liquidazione e attualmente in servizio presso il Ministero dell'ambiente non inquadrate secondo le procedure previste dalle lettere *b)* e *c)* del presente comma alla data del 30 novembre 1998, sono poste in ruolo in base alle disponibilità di organico e secondo la qualifica funzionale posseduta presso l'ANPA.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa occorrente, valutata in lire 4.000 milioni per l'anno 1997, in lire 10.200 milioni per l'anno 1998 ed in lire 19.110 milioni a decorrere dall'anno 1999.

Art. 7.

(Programma stralcio di tutela ambientale)

1. Per l'attuazione del programma stralcio di tutela ambientale di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 65.690 milioni per l'anno 1997, lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e lire 130.000 milioni per l'anno 1999.

2. Il programma stralcio di cui al comma 1 è costituito da progetti strategici di interesse nazionale nei settori con più alto valore aggiunto e più elevata ricaduta occupazionale. Tali progetti sono, di regola, opportunamente coordinati con gli interventi di competenza regionale, con particolare riferimento a quelli relativi a settori e materie oggetto di finanziamento comunitario.

3. Ai fini della predisposizione del programma stralcio e della redazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il Ministro dell'ambiente può, altresì, avvalersi di convenzioni con università, enti di ricerca, istituti specializzati o loro consorzi ai sensi delle vigenti disposizioni.

4. Nell'ambito del programma stralcio di cui al presente articolo, sono individuati gli accordi ed i contratti di programma stipulati secondo le modalità di cui all'articolo 25, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonchè gli incentivi ivi previsti, le risorse allo scopo destinate e le relative modalità di stipulazione e concessione.

Art. 8.

(Modifiche al decreto-legge n. 67 del 1997)

1. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari,» sono sostituite dalle seguenti: «per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Prima dell'autorizzazione alla contrazione del mutuo il Ministero per le politiche agricole accerta che le opere siano state approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la procedura di valutazione di impatto ambientale se prevista; accerta altresì che le regioni interessate abbiano preventivamente attestato la loro utilità, compatibilità ambientale, efficacia e fattibilità tecnico-economica.»;

c) nel penultimo e nell'ultimo periodo, le parole: «delle risorse agricole, alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «per le politiche agricole».

2. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge n. 135 del 1997 il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«*1.* Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonchè i proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono destinati alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane, tenendo conto della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata definita l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, gli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, coincidono con il territorio della provincia. Sentite le autorità di bacino, le regioni possono, con propria legge, definire una diversa delimitazione territoriale degli ambiti».

3. Il decreto di cui al capoverso 1 del comma 2 è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate quelle riscosse a titolo di canone o tariffa, sono assegnate, anche in deroga alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne autorizza la spesa in relazione alle opere ed agli interventi previsti dal piano di cui al comma 1. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti».

5. All'articolo 6 del citato decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, già appaltati o affidati in concessione o già oggetto di progettazione almeno preliminare se compresi in piani regionali di risanamento delle acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera, la provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo. Decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un

termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tal fine il gestore definitivo ovvero quello provvisoriamente indicato può utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano al predetto intervento, nonchè le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di fognatura e depurazione, ove previsti».

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 6, ad eccezione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 62.144 milioni per l'anno 1997, a lire 53.434 milioni per l'anno 1998 e a lire 60.844 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari a lire 65.690 milioni per l'anno 1997, a lire 130.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 130.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Per le finalità della presente legge sono altresì destinate le risorse derivanti dai finanziamenti dell'Unione europea per l'attuazione di interventi di politica comunitaria in materia ambientale, con riferimento al periodo di programmazione 1994-1999.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO
(articolo 6, comma 1)

Tabella

Dotazione organica del Ministero dell'ambiente:

dirigenti generali		n. 10
dirigenti		n. 47
(totale dirigenti		n. 57)
IX	q.f. (compreso r. esaurimento)	n. 87
VIII	q.f.	n. 166
VII	q.f.	n. 205
VI	q.f.	n. 125
V	q.f.	n. 140
IV	q.f.	n. 69
III	q.f.	n. 47
II	q.f.	n. 4
(totale	q.f.	n. 843)
Totale		n. 900

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2242):

Presentato dal Ministro dell'ambiente (RONCHI) il 18 marzo 1997.

Assegnato alla commissione 13ª (Territorio e ambiente), in sede deliberante, il 1° aprile 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 6ª, 7ª, 10ª e 11ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee, della commissione per le questioni regionali e il 9 maggio 1997 aggiunto il parere della 5ª commissione.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede deliberante, il 22 e 28 maggio 1997 e rimesso all'assemblea.

Assegnato nuovamente alla 13ª commissione, in sede referente, il 28 maggio 1997, con il parere delle stesse commissioni.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 28 maggio 1997; 5 e 18 giugno 1997; 2, 8, 9 e 10 luglio 1997.

Assegnato nuovamente alla 13ª commissione, in sede deliberante, il 24 luglio 1997, con il parere delle medesime commissioni.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede deliberante, il 30 luglio 1997 e approvato il 31 luglio 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4101):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente e territorio), in sede referente, il 9 settembre 1997, con pareri delle commissioni I, III, V, VII, X, XI, XIII e XIV.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 10, 11, 16 e 18 settembre 1997.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 24 settembre 1997, con il parere delle stesse commissioni.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, il 24 settembre 1997 e approvato, con modificazioni, il 25 settembre 1997.

Senato della Repubblica (atto n. 2242/*B*):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio e ambiente), in sede deliberante, il 26 settembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 13ª commissione e approvato il 30 settembre 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatti ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986) è il seguente: «7. Le proposte delle regioni, sulla base delle richieste degli enti interessati, corredate dall'attestato regionale di cui all'art. 4, comma quinto, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono presentate, oltre che al Ministro del bilancio e della programmazione economica, rispettivamente, per la lettera *a)* del comma 5 al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per la lettera *b)* al Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915; su tali proposte il Ministro per l'ecologia riferisce al Parlamento entro centoventi giorni dalla loro presentazione, al fine di acquisire valutazioni utili per la formazione di un programma organico di politica ambientale. Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani regionali di risanamento delle acque e per lo smaltimento dei rifiuti e contenere indicatori quantitativi di convenienza ambientale ed economica, secondo i criteri indicati nella delibera prevista dal secondo comma dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, che sarà proposta al CIPE dal Ministro del bilancio e della programmazione economica d'intesa col Ministro per l'ecologia. A parziale modifica di quanto previsto dall'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, ai fini del giudizio di proponibilità e della indicazione delle priorità i relativi progetti sono valutati congiuntamente dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica e dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione o risanamento ambientale del Ministro per l'ecologia. I Comitati interministeriali di cui sopra deliberano con composizione integrata dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Il presidente dei comitati stessi trasmette al Ministro del bilancio e della programmazione economica l'elenco dei progetti da finanziare per il recepimento nella proposta complessiva da sottoporre al CIPE. A tal fine il CIPE delibera sui progetti medesimi con composizione integrata dal Ministro per l'ecologia».

Note all'art. 4:

— Il testo dell'art. 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) è il seguente:

«1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:

a) Isola di Gallinara;

b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;

c) Secche di Torpaterno;

d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;

e) Costa degli Infreschi;

f) Costa di Maratea;

g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);

h) Costa del Monte Conero;

i) Isola di Pantelleria;

l) promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;

m) Acicastello - Le Grotte;

n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);

o) Capo Spartivento - Capo Teulada;

p) Capo Testa - Punta Falcone;

q) Santa Maria di Castellabate;

r) Monte di Scauri;

s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;

t) Parco marino del Piceno;

u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno";

v) Isola di Bergeggi;

z) Stagnone di Marsala;

aa) Capo Passero;

bb) Pantani di Vindicari;

cc) Isola di San Pietro;

dd) Isola dell'Asinara;

ee) Capo Carbonara».

— Il testo dell'art. 34, commi 2 e 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, (Legge quadro sulle aree protette) è il seguente:

«2. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei, Gennargentu e dell'isola dell'Asinara. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si

perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'art. 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'art. 8, comma 6.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'art. 9».

— Il testo dell'art. 3, comma 9, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, è il seguente: «9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali. Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991».

Note all'art. 5:

— La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: «Legge quadro sull'inquinamento acustico».

— Il testo dell'art. 9 del D.L. 9 settembre 1988, n. 397 (Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è il seguente:

«Art. 9 *(Personale)*. — 1. Per le attività del Servizio di prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale nello svolgimento dei compiti di natura tecnica connessi all'attuazione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente può attribuire, per un contingente massimo di quindici unità, incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a due anni e rinnovabili per eguale periodo, a personale particolarmente qualificato nella materia, appartenente ai ruoli delle amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, anche economici. Il personale in parola è collocato in posizioni di comando o di fuori ruolo presso il Ministero dell'ambiente. A tale personale è corrisposta, per la durata dell'incarico, una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Le relative spese, che si quantificano in lire 105 milioni per l'anno 1988 e in lire 360 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990 sono imputate, nei limiti della capienza, per gli anni 1988-1990, sul capitolo 1062 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente».

— Il D.L. 6 luglio 1993, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 294, reca: «Adempimenti finanziari per l'attuazione del regolamento CEE n. 880/92 sul marchio di qualità ecologica-Ecolabel».

— Il testo degli articoli 10 e 14 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413 (Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1995, è il seguente:

«Art. 10 *(Risorse finanziarie per la gestione del Comitato - sezione Ecolabel)*. — 1. Le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica sono soggette al pagamento di un diritto a copertura delle spese relative all'istruttoria delle domande stesse. L'imposto di tale diritto, da versare mediante appositi bollettini di conto corrente postale all'ANPA cui è stata presentata la domanda per far fronte agli oneri dalla stessa sostenuti, è stabilito in una somma minima pari al controvalore in lire di 500 ECU (calcolata al tasso di cambio vigente il giorno precedente la presentazione della domanda), o di altro importo in ECU, stabilito a livello comunitario. La ricevuta del bollettino di c/c postale, deve essere allegata alla domanda. Il Comitato provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.

2. I soggetti, cui sia stato assegnato un marchio CEE di qualità ecologica, sono tenuti a pagare ogni anno un diritto di utilizzazione del marchio stesso. Il predetto diritto, da riferire ad un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di assegnazione, è stabilito in misura pari allo 0,15% del volume annuo delle vendite nella Comunità economica europea del prodotto per il quale il marchio è assegnato in base ai prezzi franco fabbrica. L'importo minimo è di 500 ECU. Il Comitato può stabilire l'importo del predetto diritto anche in via provvisoria sulla base dei dati definitivi di vendita per l'anno interessato risultanti dal bilancio del soggetto assegnatario. Il Comitato di cui all'art. 1 provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.

3. I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali si chiede l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica non sono inclusi né nel diritto relativo alla domanda, né nel diritto annuo. Tali costi sono a carico del richiedente o dell'assegnatario.

4. Il Comitato può stabilire variazioni dell'importo del diritto di cui al comma 2 in misura non superiore o inferiore, al 20%. La predetta variazione deve essere riferita a tutti i diritti fissati per il medesimo prodotto.

5. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 2, così come previsto dall'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate al capo XXXII - cap. 2593 dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate al cap. 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per far fronte alle esigenze organizzative e funzionali del Comitato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo ed il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario o/e la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento».

«Art. 14 *(Quote)*. — 1. Il Comitato stabilisce, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE 1836/93 del Consiglio e tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti, un sistema di quote per far fronte alle spese, sostenute per la registrazione dei siti, per l'accreditamento dei verificatori ambientali, nonché per il funzionamento e la promozione del sistema.

2. Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 1, sono versate al capo XXXII, cap. 2593 dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate all'apposito cap. n. 2558 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesore-

ria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo ed il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento.

3. Per quanto riguarda la registrazione dei siti, la ricevuta della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o del bollettino di c/c postale deve essere allegata ai documenti previsti all'art. 15».

— Il testo del comma 3 dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), come sostituito dall'art. 6 del D.L. 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, è il seguente: «3. Per il finanziamento delle iniziative riguardanti la realizzazione, da parte del Ministero dell'ambiente, del sistema di coordinamento e di controllo degli interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico, alla salvaguardia ambientale ed al disinquinamento della Laguna di Venezia e del bacino scolante di cui al comma 1, lettera *a)*, è autorizzata la spesa di 5 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'ambiente opera d'intesa con le amministrazioni locali. L'intesa s'intende acquisita trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta».

— Il D.Lgs. 13 gennaio 1994, n. 62, reca: «Norme dirette ad assicurare la razionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia».

— Il testo dell'art. 10 del D.L. 17 giugno 1996, n. 321 (Disposizioni urgenti per le attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è il seguente:

«Art. 10 *(Acquisto e installazione di sistemi di controllo della radioattività)*. — 1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli di inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare un programma di adeguamento e sostituzione degli impianti e delle attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti relativi agli acquisti e forniture occorrenti si provvede con l'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in quanto applicabili.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e controllo è addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione del programma previsto dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, quanto a lire 31.500 milioni, la voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.500 milioni, la voce relativa al Ministero di grazia e giustizia. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale), è il seguente:

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del D.L. 20 giugno 1994, n. 396 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, è il seguente:

«2. Le finalità di cui al comma 1 devono essere raggiunte attraverso la distruzione degli impianti produttivi e la riconversione in settori produttivi diversi da quello CECA da realizzare con le seguenti forme di incentivazione:

a) (omissis);

b) contributo aggiuntivo da destinare ad investimenti da realizzare in settori produttivi diversi da quelli CECA, per il recupero, anche parziale, delle forze lavorative impiegate negli impianti distrutti. La presentazione di un programma di reinvestimento è condizione preferenziale per accedere ai benefici di cui alla lettera *a)*. Il contributo per la riconversione potrà essere attribuito anche a soggetti diversi, purché realizzino, nelle stesse aree, iniziative idonee a recuperare in tutto o in parte le unità lavorative dismesse. Per le zone nelle quali sono applicabili le provvidenze previste dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti regionali e sulle misure di sostegno alle piccole e medie imprese i massimali sono quelli previsti dalla regolamentazione stessa».

— Il testo dell'art. 4, primo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), è il seguente: «Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera *a)* del precedente art. 2 si provvederà mediante la costruzione o l'acquisto o comunque la utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unità navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocità, di aeromobili nonché di mezzi di trasporto e di rimorchio».

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: «45. Fino al 31 dicembre 1997 è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di assumere personale, anche a tempo determinato, escluso quello delle categorie protette. È autorizzato esclusivamente il ricorso alle procedure di mobilità, secondo la normativa vigente».

— Il testo dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), è il seguente:

«Art. 12. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 11 il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) - r) (omissis);

s) realizzare gli eventuali processi di mobilità ricorrendo, in via prioritaria, ad accordi di mobilità su base territoriale, ai sensi dell'art. 35, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, prevedendo anche per tutte le amministrazioni centrali interessate dai processi di trasferimento di cui all'art. 1 della presente legge, nonché di razionalizzazione, riordino e fusione di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a)*, procedure finalizzate alla riqualifica-

zione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche e con le modalità previste dall'art. 3, commi 205 e 206, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fermo restando che le singole amministrazioni provvedono alla copertura degli oneri finanziari attraverso i risparmi di gestione sui propri capitoli di bilancio».

— Il testo dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente: «2. Nei limiti delle disponibilità di organico, possono essere, altresì, conferiti a persone estranee, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta. A tale personale si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità, nonché il trattamento economico iniziale spettante al dirigente generale di ruolo di corrispondente livello e un'indennità determinata dal Consiglio dei Ministri».

— Il testo dell'art. 28, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente: «L'accesso alle qualifiche dirigenziali relative a professionalità tecniche avviene esclusivamente tramite concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni».

— Il testo dell'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439 (Regolamento relativo all'accesso alla qualifica di dirigente), è il seguente: «2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per una sola volta e, comunque, per non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, la metà dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante il concorso, per esami, di cui all'art. 2 e riservati al personale dell'amministrazione che indice il concorso è attribuita mediante concorso per titoli di servizio professionali e di cultura integrato da colloquio».

Note all'art. 7:

— Il testo dell'art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: «106. Il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce altresì un programma stralcio di tutela ambientale, avvalendosi delle risorse a tal fine specificamente previste per il triennio 1997-1999».

— Il testo dell'art. 25, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), è il seguente:

«1. Ai fini dell'attuazione dei princìpi e degli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici o con le imprese maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto, in particolare:

a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero o ottimazzazione dei flussi di rifiuti;

b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità, e ad ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;

c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili;

d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;

e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;

f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;

g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti nell'impianto di produzione;

h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei rifiuti;

i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;

l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può altresì stipulare appositi accordi e contratti di programma con le imprese maggiormente presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria per:

a) promuovere e favorire l'utilizzo di sistemi di eco-label e di eco-audit;

b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero di materia prima, anche mediante procedure semplificate per la raccolta ed il trasprto dei rifiuti, le quali devono comunque garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente.

3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali qualora riguardino attività collegate alla produzione agricola».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 1, comma 3, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è il seguente: «3. Secondo quando disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, al fine di accelerare il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere con priorità per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale, i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'art. 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari, a contrarre mutui decennali con il Mediorconsorzio S.p.a. o le altre banche di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui è correlato al limite di impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali stabilisce, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità, i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui. Al relativo onere, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali».

— Il testo dell'art. 6 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è il seguente:

«Art. 6 *(Sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue).* — 1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal C.I.P.E. per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sul fondi di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue, adottato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le risorse nazionali di cui al comma 1 sono assegnate, anche in deroga alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite alle regioni, si procede al recupero mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed alla successiva riassegnazione ai capitoli del Ministero dell'ambiente con decreto del Ministro del tesoro. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti.

3. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente provvede a trasferire alle regioni competenti:

a) una quota pari al venticinque per cento delle somme complessivamente attribuite agli interventi da realizzare in ciascuna regione a seguito dell'adozione del piano, entro trenta giorni decorrenti dalla effettiva disponibilità delle risorse in bilancio;

b) una quota del costo effettivo di ogni intervento, fino al limite del novanta per cento, tenendo conto della quota di cui alla lettera *a)*, proporzionalmente imputabile all'intervento, a seguito dell'avvenuta notifica da parte della regione della consegna dei lavori, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio;

c) la quota residua del costo effettivo di ogni intervento, a seguito della notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio.

4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 già appaltati o affidati in concessione e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Decorso il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera senza che ne sia avvenuta l'attivazione, il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei lavori pubblici può individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impiato. A tale fine il gestore provvisorio può utilizzare a titolo di anticipazione, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano all'intervento in parola, nonchè le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di acquedotto, fognatura e depurazione, ove previsti.

5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del piano di cui al comma 1, determina le modalità per il monitoraggio ed il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per l'eventuale revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando, di norma, il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse.

6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione dei progetti preliminari degli interventi previsti dal piano, può avvalersi di soggetti pubblici aventi specifica competenza in materia, con rimborso agli stessi delle sole spese sostenute e documentate, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale. Per il suddetto rimborso è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998.

7. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standars europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale e promuovere iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, è istituito presso il Ministero dell'ambiente, nelle more della costituzione di un'apposita segreteria tecnica permanente, un apposito gruppo tecnico, composto da non più di venti esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente. Per la costituzione ed il funzionamento del suddetto gruppo tecnico è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1998.

8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1997 e a lire 2.600 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente».

— Il testo dell'art. 2, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente: «104. Le risorse attribuite alle regioni dal programma triennale per la tutela dell'ambiente non utilizzate entro il 31 dicembre 1996, e per le quali non siano stati completati entro la data predetta gli adempimenti di cui al punto 5.1.4. della delibera CIPE 21 dicembre 1993, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1994, con decreto del Ministro dell'ambiente, di intesa con le regioni interessate sono revocate e destinate, previa verifica dell'attualità dell'interesse prioritario alla realizzazione degli interventi originariamente previsti, ad altri interventi tra quelli individuati nel documento regionale di programma».

— Il testo dell'art. 4 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), è il seguente:

«Art. 4 *(Interventi per opere infrastrutturali)*. — 1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui quindicennali, anche con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente all'adozione, ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, di provvedimenti diretti a consentire l'effettivo conseguimento delle risorse stesse.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200 miliardi per il 1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675 miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, fino all'anno 2015, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative dotazioni iscritte ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 725.

3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le predette somme sono destinate al finanziamento di opere dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e d'intesa con le amministrazioni interessate, con priorità per interventi di completamento funzionale, per investimenti cofinanziati dall'Unione europea, per investimenti cofinanziati dai privati e per investimenti immediatamente eseguibili, ed affluiscono, sulla base delle delibere di approvazione del CIPE, con decreto del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Nell'ambito di tali priorità una quota delle predette somme pari a lire 600 miliardi è destinata al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci, secondo le procedure previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni; alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali; ad interventi di metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra indi-

cate è effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci può avere carattere integrativo rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni».

— Il testo dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, (Disposizioni in materia di risorse idriche), è il seguente: «1. La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi. I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione».

— Il testo dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è il seguente:

«Art. 8 *(Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato).* — 1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:

a) rispetto dell'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei vincoli contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore generale degli acquedotti, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) superamento della frammentazione delle gestioni;

c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative.

2. Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorità di bacino per la determinazione di competenza ai sensi dell'art. 12, comma 4, della citata legge n. 183 del 1989.

3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita o consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in territori comunali ricadenti in più regioni, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 è effettuata d'intesa tra le regioni interessate.

4. Le regioni, sentite le province interessate, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonché l'Autorità di bacino, nell'ambito delle attività previste dagli articoli 3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, per le finalità di cui alla presente legge provvedono nei bacini idrografici di loro competenza all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione degli interventi attuativi occorrenti in conformità alle procedure previste dalla medesima legge n. 183 del 1989.

5. Le regioni, sentite le province, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze statali di cui all'art. 91, numero 4), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, esercitate dal Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'Autorità di bacino».

97G0382

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1997.

Nomina del dott. Antonio Lirosi a dirigente generale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 1994, n. 692, regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente generale con contratti di diritto privato;

Visto il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che sussiste la necessaria vacanza organica nella qualifica di dirigente generale del ruolo aggiunto istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 118/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 202/1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 luglio 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il dott. Antonio Lirosi, estraneo all'amministrazione dello Stato, è nominato, in quanto esperto di particolare qualificazione, dirigente generale nel ruolo aggiunto di cui in premessa, con decorrenza 25 luglio 1997.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1997
Registro n. 1 Industria, foglio n. 204

Curriculum di ANTONIO LIROSI

Nato a Polistena (RC) il 4 dicembre 1960, residente a Roma, coniugato, con due figli.

Studi compiuti.

Laurea in economia e commercio - 1984, Università degli studi di Messina - Indirizzo giuridico-economico. Tesi di laurea in diritto commerciale.

Borse di studio annuali - 1986 e 1987, Unioncamere di Roma. Ricerche in campo giuridico-legislativo e in materia di attività promozionali delle camere di commercio.

«Advanced management program» - novembre 1990, Consiglio nazionale dei centri commerciali di Milano.

Organizzazione e gestione dei centri commerciali.

Esperienze lavorative.

Presso l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) Roma - dal 1988:

funzionario ufficio legislativo e relazioni parlamentari (1988-89);

funzionario ufficio analisi settori economici e osservatorio prezzi (1989-93);

responsabile del progetto per la creazione di una banca dati sugli esercizi commerciali denominata SIREDI (1989-95);

segretario dell'INDIS - Istituto nazionale della Distribuzione (1989-95);

coordinatore redazionale ed editoriale della rivista «Disciplina del commercio» e della collana di volumi «INDIS7Commercio», edite dalla Buffetti (1992-95);

responsabile dell'ufficio per le piccole e medie imprese (1994-95).

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in comando per esigenze connesse all'attuazione delle leggi di incentivazione finanziaria al settore distributivo ed agli altri settori del terziario, anche avanzato - dal marzo 1995.

Collaboratore del Sottosegretario di Stato, dott. Luigi Mastrobuono, delegato per il settore distributivo - marzo 1995-gennaio 1996.

Capo della segreteria del Sottosegretario di Stato, prof. Paolo Mengozzi, delegato per il settore distributivo - febbraio-maggio 1996.

Capo della segreteria tecnica dei Sottosegretari di Stato, sen. Umberto Carpi. Attività legislativa, relazioni parlamentari e attività amministrativa in materia di commercio, di camere di commercio, di fiere, di monitoraggio dei prezzi, di metrologia legale, di tutela del consumatore - dal maggio 1996.

Incarichi e relazioni:

membro del gruppo di esperti governativi sul commercio presso la Commissione europea (dal 1996);

membro del Comitato di gestione del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale presso l'INPS (dal 1997);

membro del Comitato interministeriale per l'esame delle domande di contributo ai consorzi-export presso il Ministero del Commercio con l'estero (dal 1989);

membro del Gruppo di lavoro sull'occupazione commerciale presso l'ISTAT (1996);

membro del Comitato tecnico del Premio nazionale «Mastri del commercio alimentare» presso la Confesercenti (dal 1991);

relatore al Convegno «I sistemi informativi per il commercio» (Roma, 22 gennaio 1992);

relatore al Seminario «La normativa per il commercio su aree pubbliche» (Sulmona, L'Aquila e Avezzano 25-26 e 27 ottobre 1993);

relatore al Seminario «Le autorizzazioni per gli operatori su aree pubbliche» (Perugia, 13 dicembre 1993);

relatore al Convegno «Commercio su aree pubbliche» (Civitanova Marche 19 novembre 1994);

relatore su «Il ruolo delle Regioni nella definizione della normativa commerciale» (Pescara 28 novembre 1994 - Pordenone, 5 dicembre 1994 - Bologna, 13 febbraio 1995);

relatore al Convegno «Commercio su aree pubbliche: problemi e prospettive» (Marsciano, 8 novembre 1996);

relatore al Convegno «Gli strumenti creditizi per il commercio» (Perugia, 14 novembre 1996).

Profilo professionale.

Esperienze dirette di studio e di approfondimento nelle seguenti tematiche:

politiche e legislazione, nazionale e regionale, concernenti le piccole e medie imprese;

leggi finanziarie e interventi di finanza pubblica;

Libro Verde sul commercio e politica europea per la distribuzione commerciale e la concorrenza;

revisione degli strumenti di incentivazione per le imprese commerciali (Delibere Cipe 8 maggio 1996 e 8 agosto 1996);

indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (D.l.vo n. 207/1996);

progetti di riforma sulla disciplina del commercio e sugli orari dei negozi;

direttive regionali in materia di programmazione commerciale;

regime delle tabelle merceologiche per gli esercizi commerciali (decreto ministeriale n. 375/1988 e decreto ministeriale n. 561/1996);

disciplina del commercio su aree pubbliche (legge 112/1991 e provvedimenti collegati);

attuazione della legge sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi (legge n. 287/1991);

disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione (legge n. 82/1994 e regolamento attuativo);

tendenze evolutive della rete distributiva e dinamiche dei prezzi al consumo;

evoluzione dei rapporti tra industria e distribuzione;

piano nazionale per la ristrutturazione dei mercati all'ingrosso;

servizi alle imprese e infrastrutture per la commercializzazione dei prodotti;

progetti di legge per il riordino del sistema fieristico;

politiche comunitarie, nazionali e regionali per la promozione dei consumatori;

progetti di legge sulla disciplina dei diritti dei consumatori;

riforma delle Camere di commercio (legge n. 580/1993);

norme e procedure per la costituzione dei consigli camerali (decreto del Presidente della Repubblica n. 472/1995 e decreto ministeriale n.501/1996);

istituzione del registro delle imprese (decreto del Presidente dellea Repubblica n. 581/1995 e n. 559/1996);

albo delle imprese artigiane e commissioni provinciali per l'artigianato;

subfornitura, con particolare riferimento ai settori del tessile e dell'abbigliamento;

progetto di legge sulla discipina dei rapporti di subfornitura.

Organizzazione di numerosi convegni e manifestazioni a carattere nazionale, con la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, delle istituzioni competenti e del governo, tra i quali:

«Amministrazione pubblica e domanda di servizi delle piccole e medie imprese» - Modena, 28 ottobre 1988;

«Commercio nei centri urbani: il ruolo della programmazione urbanistica» - Firenze, 16 febbraio 1990;

«I fattori di sviluppo della piccola e media impresa commerciale: quale intervento pubblico per il credito e l'assistenza tecnica» con il patrocinio del Ministero dell'industria - L'Aquila, 18 ottobre 1990;

«I corsi di formazione per agenti e rappresentanti di commercio» Roma, 6 febbraio 1991;

«I sistemi informativi per il commercio» con il patrocinio del Ministero dell'industria - Roma, 22 gennaio 1992;

«La disciplina del commercio: legislazione giurisprudenza e prospettive comunitarie» con il patrocinio del Ministero dell'industria - Bologna, 25 settembre 1992;

«Nuove autorizzazioni e trasferimenti degli esercizi commerciali» - Roma 20 maggio 1993;

«Una nuova legge per il commercio» - Roma, 23 marzo 1995.

Pubblicazioni.

«Le autorizzazioni per il commercio», insieme a S.B. Fara, Buffetti, 1993.

«Disciplina del commercio: circolari e risoluzioni 1989-1994», Buffetti, 1995.

Articoli e saggi:

«Le modificazioni al regolamento di esecuzione della legge 426», insieme a V. Macchitella, in disciplina del commercio n. 3/1986, quadrimestrale, Franco Angeli;

«Il ruolo delle Camere di Commercio nelle aziende di promozione turistica», in Matera promozione, n. 3-4/1988, Camera di Commercio;

«La nuova legge sui consorzi export», in Progetto Impresa n. 5/1989, mensile, Cestud;

«Assistenza tecnica alle imprese commerciali», in Progetto Impresa n. 6/1989, Cestud;

«La Finanziaria 1990 blocca gli aiuti alle imprese», in Progetto Impresa n. 12/1989, Cestud;

«Cambia il look delle licenze», in Rivista ANCI, n. 12/1989 mensile, Società editrice romana;

«Le regioni agevolano la piccola imprenditoria», in Progetto Impresa numeri 2, 3, 4, 5/1990, Cestud;

«La legge Finanziaria 1991», in Progetto Impresa, n. 12/1990, Cestud;

«L'approccio normativo ai centri commerciali pianificati», insieme a F. Lioci, in Disciplina del commercio, n. 2/1991, Franco Angeli;

«Notiziario normativo», in Disciplina del commercio, numeri 1, 2/1991, Franco Angeli;

«Pareri, deliberazioni e proposte», in Disciplina del commercio, numeri 1, 2, 3/1994 e 1, 2/1995 Buffetti, e numeri 3/1990, 1, 2, 3/1991, 2/1992 e 1, 2, 3/1993, Franco Angeli;

«La Sardegna fa da sé nel commercio», in L'Alimentarista, n. 3/1992, quindicinale, Agepe;

«Una nuova legge quadro per il commercio», in L'Alimentarista, n. 8/1992;

«Solo cento giorni per una licenza», in L'Alimentarista n. 13/1992;

«I tagli al commercio della finanziaria 1993», in L'Alimentarista, n. 16/1992;

«70 miliardi in più alle imprese commerciali», in L'Alimentarista n. 18/1992;

«La legge n. 310/1993: davvero difficile riciclare società?» in L'Alimentarista n. 13/1993;

«Rifinanziate le leggi per il commercio» in L'Alimentarista n. 15/1993;

«Legge 317: contributi ai consorzi fidi», in L'Alimentarista n. 2/1994;

«Triplicate le chiusure nel 1992», in L'Alimentarista n. 2/1994;

«Semaforo verde per il silenzio-assenso» in L'Alimentarista, n. 3/1994;

«Chiusi 30.000 negozi nel 1993», in L'Alimentarista, in 5/1994;

«Non è liberalizzazione con il decreto Cassese» in L'Alimentarista n. 8/1994;

«Finanziaria 1995: incentivi al commercio», in L'Alimentarista, n. 17/1994;

«Gli incentivi regionali al commercio», in L'Alimentarista, n. 2/1995, mensile, Agepe;

«Finanziaria 1996: pochi stanziamenti», in L'Alimentarista n. 9/1995;

«Nuove misure per il commercio», in L'Alimentarista n. 10/1995;

«Le prospettive di revisione della disciplina del commercio: il referendum e la semplificazione dei procedimenti amministrativi», insieme a U. Girardi, in Disciplina del commercio, n. 1/1995, Buffetti.

«Che cosa si attende il commercio», Italia Oggi, 18 maggio 1996;

«Per gli ambulanti conta l'anzianità», Italia Oggi, 9 luglio 1996;
«Commercio, serve una politica attiva da parte dell'Unione europea», Italia Oggi, 8 febbraio 1997.

97A8016

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 settembre 1997.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 30 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 febbraio 1996, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna (Caserta) per la durata di dodici mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Visto il proprio decreto in data 4 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti in data 10 marzo 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna per il periodo di sei mesi;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna (Caserta), fissata in dodici mesi, già prorogata per il periodo di sei mesi, e ulteriormente prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1997
Registro n. 2 Interno, foglio n. 223

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Casapesenna (Caserta) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 gennaio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 19 febbraio 1996, per la durata di mesi dodici, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Successivamente, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 marzo 1997, registrato alla Corte dei conti in data 10 marzo 1997, è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna per il periodo di sei mesi.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Caserta con relazione in data 15 settembre, che l'azione di recupero della legalità nella vita amministrativa dell'ente, avviata dalla commissione straordinaria, necessita che il complessivo corso delle molteplici iniziative intraprese sia condotto ad uno stato di avanzamento tale da evitare che si verifichino distorsioni e manipolazioni.

L'organo straordinario ha atteso al risanamento della gravissima situazione finanziaria dell'ente; al completamento della procedura relativa all'acquisizione al patrimonio comunale degli immobili confiscati a sodalizi camorristici, all'approvazione del piano regolatore ed all'espletamento delle gare per l'aggiudicazione delle opere relative alla rete fognaria. In relazione a queste ultime opere la commissione ha ottenuto un ragguardevole e consistente finanziamento, di certo appetibile per la criminalità organizzata che ha ancora la capacità di operare forme di pressione e di condizionare in modo determinante la vita amministrativa dell'ente locale.

In considerazione delle difficoltà che caratterizzano un contesto ambientale, nel cui interno non sono ancora rilevabili significativi segnali di risveglio politico sociale in contrasto con la cultura malavitosa, si ritiene che il completamento degli interventi e delle procedure, affidato alla gestione straordinaria per il massimo consentito dalla legge, offra più ampie garanzie di legalità. Sarà così possibile restituire pienamente all'ente credibilità e prestigio e, nel contempo, recuperare la fiducia della cittadinanza nell'istituzione locale.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Casapesenna ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, il cui insediamento appare consolidato, rende necessario che il periodo della gestione commissariale sia protratto di ulteriori sei mesi.

Ritenuto, pertanto, che — alla stregua della relazione richiamata — ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Casapesenna (Caserta) per il periodo di sei mesi.

Roma, 18 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A8017

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 ottobre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18), con decorrenza 15 settembre 1997 e scadenza 15 marzo 1999, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 ottobre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 47.875 miliardi;

Visti i propri decreti in data 5 e 22 settembre 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi (CTZ-18) con decorrenza 15 settembre 1997 e scadenza 15 marzo 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei «CTZ-18», con decorrenza 15 settembre 1997 e scadenza 15 marzo 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 5 settembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 5 settembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 5 settembre 1997, entro le ore 13 del giorno 10 ottobre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 5 settembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 5 settembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 ottobre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 ottobre 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 ottobre 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A8044

DECRETO 7 ottobre 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 30 settembre 1997 e scadenza 30 settembre 1999, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 ottobre 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 47.875 miliardi;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1997, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 30 settembre 1997 e scadenza 30 settembre 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 settembre 1997 e scadenza 30 settembre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 22 settembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 settembre 1997, entro le ore 13 del giorno 10 ottobre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 settembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 10 ottobre 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 ottobre 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 ottobre 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A8046

DECRETO 9 ottobre 1997.

Determinazione, per il periodo 1° settembre 1997-31 agosto 1998, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 35 del «Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che demanda ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici di accertare annualmente, con proprio decreto, la misura del tasso di interesse di mora, da applicarsi ai sensi del primo e del secondo comma dello stesso art. 35 e del terzo comma del successivo art. 36;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1995, n. 385 - testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 236 dell'8 ottobre 1996) con il quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata all'11,75% per il periodo 1° settembre 1996-31 agosto 1997;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicarsi nel periodo 1° settembre 1997-31 agosto 1998;

Visti i tassi di interesse applicati al 31 agosto 1997 dalle aziende di credito alla clientela primaria sui crediti in bianco utilizzati in conto corrente;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del «Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata, per il periodo 1° settembre 1997-31 agosto 1998, al 9,50%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1997

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

97A8045

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 settembre 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per il Veneto ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Venezia in data 8 settembre 1997 (dalle ore 9 alle ore 11,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Venezia è accertato in data 8 settembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A7911

DECRETO 29 settembre 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Imperia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per la iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile Club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187 in merito ai termini previti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3854-599/97 del 5 settembre 1997 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Genova ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Imperia in data 28 agosto 1997 per allagamento dei locali, e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell' I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Imperia in data 28 agosto 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A7912

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 24 settembre 1997.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Collio Goriziano» o «Collio» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979 e 3 novembre 1989 ed il decreto ministeriale 28 febbraio 1995 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere la prima alcune modifiche del disciplinare di produzione sopra citato relative alle tipologie, alla densità degli impianti ed alla vinificazione, e la seconda la modifica della denominazione di origine medesima ed altre modifiche al disciplinare di produzione di cui trattasi;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso sulla prima delle citate domande e la relativa proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1997;

Considerato che il Comitato suddetto non ha ancora provveduto ad esprimere il proprio parere sulla seconda richiesta di modifica;

Viste le istanze presentate avverso il citato parere del Comitato suddetto e la proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1997;

Considerato che il sopra citato Comitato, esaminate le istanze presentate avverso la proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» di cui sopra, ha ritenuto di doverle accogliere parzialmente;

Visto il parere integrativo del Comitato sopra citato, riguardante la proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 2 settembre 1997, con il quale vengono parzialmente accolti i ricorsi di cui sopra e conseguentemente viene formulata una nuova proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio», in conformità ai pareri espressi al riguardo dal sopracitato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 1997, i vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione nel testo modificato sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrIzione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Collio Goriziano» o «Collio», entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione nel testo modificato e fino a tre anni a partire dalla data della sua entrata in vigore, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» i vigneti già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 del disciplinare di produzione, purché esse non superino del 5% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei detti vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dall'albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 del disciplinare di produzione nel testo modificato, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Roma, 24 settembre 1997

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» è riservata ai vini bianchi e rossi rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay;
Malvasia (da malvasia istriana);
Müller Thurgau;
Picolit;
Pinot banco;
Pinot grigio;
Ribolla o Ribolla Gialla;
Riesling (da Riesling renano);
Riesling italico;
Sauvignon;
Tocai friulano;
Traminer aromatico;
Cabernet franc;
Cabernet sauvignon;
Merlot;
Pinot nero,

è riservato ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti esclusivamene dai corrispondenti vitigni.

2. La specificazione «Cabernet» è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti, congiuntamente, dai vitigni «Cabernet franc» e «Cabernet sauvignon».

3. La denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio», con la specificazione bianco o rosso, è riservato ai vini bianchi o rossi, ottenuti da uve, mosti e vini provenienti dai vigneti composti da una o più varietà del corrispondente colore tra i vitigni di cui al primo comma, fatta eccezione per i vitigni aromatici Müller Thurgau e Traminer aromatico i quali non possono superare il 20% del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono essere prodotte nelle zone appresso indicate:

prima zona - Tale zona e delimitata da una linea che dal cavalcavia della ferrovia Gorizia-Udine, prende la strada che dal quadrivio di Madonna del Fante porta direttamente a Piedimonte del Calvario. Da qui tale linea costeggia il corso del fiume Isonzo fino ad incontrarsi con il confine di Stato. Segue tale confine fino al suo incontrarsi con il torrente Judrio presso Mernicco. Prosegue quindi verso sud, seguendo il confine, lungo tale torrente, tra la provincia di Udine e quella di Gorizia sino al ponte della strada nazionale n. 356 per Brazzano e Cormòns. Prosegue lungo detta strada fino al calvalcavia che, a Cormòns, immette sulla strada nazionale n. 56, intersecando la ferrovia Gorizia-Udine. Da qui prosegue lungo la ferrovia verso est, fino al casello in prossimità del km 25; da qui attraversa la strada ferrata ed imboccata la strada comunale che si dirama dalla strada nazionale e passa per Stuccara, arrivando a Bosco di Sotto; prosegue quindi per casa Cattarin Giovanni - Pradis di Cormòns n. 35 fino ad arrivare alla strada comunale Cormòns-Moraro presso quota 40 della Boatina. Dal punto d'incontro con detta strada e lungo la stessa verso est, per un tratto di 950 metri si arriva a quota 45, punto d'incontro con il torrente Versa. Da quota 45 la delimitazione prosegue, verso nord, lungo la sponda destra del torrente Versa fino ad arrivare alla linea ferrovia Gorizia-Udine con la quale si identifica fino al cavalcavia con la strada per Piedimonte del Calvario, punto di partenza della linea di delimitazione;

seconda zona: Tale zona è delimitata da una linea che iniziando dalle Case Pusnar raggiunge Case Medeot e Case Piccolo lungo il canale irriguo dell'agro Cormonese Gradiscano. Da qui, seguendo il piede della collina, toccando Case Papalin ed attraversando le particelle catastali 680/3, 685/2, 685/1, 542 e 544/5, si ricongiunge con la strada che a nord porta a Villanova di Farra passando per quota 49 e 48. Da qui verso ovest, segue la strada per Case Bressan (q. 48), giunge a Borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue ad ovest la strada per Borgo Bearzat e prosegue fino ad incontrare, in prossimità di Villa Zuliani, a quota 36 la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini. Da qui il limite piega verso nord-est fino a Borgo Zoppini, percorrendo poi la strada statale n. 351 fino a Case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di orgine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione, di giacitura collinare e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le spefifiche caratteristiche di qualità.

Sono, comunque, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura. Tale esclusione non riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati su terreni pianeggianti derivanti da opere di sistemazione collinare ed i vigneti ubicati nella prima zona dei produzione di cui all'art. 3 su terreni di giacitura pedecollinare situati al di sopra della quota di 85 m s.l.m.

3. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti posti a dimora successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, dovranno aver una densità minima di 3.500 ceppi ad ettaro.

4. La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al precedente art. 2 non deve essere superiore a tonnellate 4 per ettaro di superficie vitata in coltura specializata per il «Picolit» ed a tonnellate 11 per ettaro di superficie vitata per i restanti vitigni.

5. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 10% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

6. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà in alcun caso essere superiore al 60% per il Picolit ed al 70% per tutti gli altri vini. Per rese fino ad un massimo del 65% per il «Picolit» e del 75% per gli altri vini, avrà diritto alla denominazione di cui all'art. 1, rispettivamente, il 60% ed il 70%, mentre il rimanente 5% dovrà essere classificato come «vino da tavola». Il superamento di detti limiti massimi comporta la decadenza dal diritto alla denominazione per l'intera partita.

7. È vietata ogni pratica di forzatura; e tuttavia ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso, per un massimo di due volte prima dell'invaiatura.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio previsto per le tipologie «riserva» debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradiziontali di produzione il Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la volorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini può consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione di cui all'art. 3, possono effettuarsi anche nei comuni limitrofi alla stessa, nonché in stabilimenti di trasformazione situati all'interno del territorio regionale a condizione che le ditte medesime:

dimostrino di avere i terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti della zona di produzione della denominazione di origine controllata in questione e di aver eseguito le operazioni di vinificazione delle uve fuori della zona stessa e nell'ambito della delimitazione sopra specificata, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione;

presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione autonoma Friuli Venezia-Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio».

3. Le uve destinate alla vinificazione dovranno assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale del 10% per tutti i vini eccetto che per il Picolit per il quale detto limite viene fissato al 13%.

4. È ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore aventi diritto alla denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio».

5. Il periodo di invecchiamento previsto per le tipologie dei vini «riserva» di cui al successivo art. 7 decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

1) *«Collio Goriziano» o «Collio» tipologia bianco:*

colore: paglierino, più o meno intenso;

odore: delicato, leggermente aromatico;

sapore: asciutto, vivace, frescò e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

acidità totale minima: 4,5 per mille.

2) *«Collio Goriziano» o «Collio» Chardonnay:*

colore: paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: asciutto, pieno armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;

estratto secco netto minimo: 15 per mille;

acidità totale minima: 4,5 per mille.

3) *«Collio Goriziano» o «Collio» Malvasia:*
colore: paglierino;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

4) *«Collio Goriziano» o «Collio» Müller Thurgau:*
colore: paglierino;
odore: intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

5) *«Collio Goriziano» o «Collio» Picolit:*
colore: paglierino, più o meno intenso;
odore: delicato, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

6) *«Collio Goriziano» o «Collio» Pinot bianco:*
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille

7) *«Collio Goriziano» o «Collio» Pinot grigio:*
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

8) *«Collio Goriziano» o «Collio» Ribolla o Ribolla gialla:*
colore: paglierino;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

9) *«Collio Goriziano» o «Collio» Riesling:*
colore: paglierino tendente al dorato;
odore: intenso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, caratteristico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

10) *«Collio Goriziano» o «Collio» Riesling italico:*
colore: paglierino leggero con riflessi verdolini;
odore: speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

11) *«Collio Goriziano» o «Collio» Sauvignon:*
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

12) *«Collio Goriziano» o «Collio» Tocai friulano:*
colore: paglierino con riflessi citrini;
odore: delicato, gradevole, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, caldo pieno, amarognolo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

13) *«Collio Goriziano» o « Collio» Traminer aromatico:*
colore: paglierino con riflessi dorati;
odore: aroma tipico caratteristico;
sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 15 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

14) *«Collio Goriziano» o «Collio» tipologia rosso:*
colore: rubino, con eventuali riflessi granati;
odore: leggermente erbaceo, vinoso;
sapore: asciutto, di corpo, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

15) *«Collio Goriziano» o « Collio» Cabernet:*
colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, erbaceo, che si fa etereco nel tempo;
sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

16) *«Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet franc:*
colore: rubino, abbastanza intenso;
odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

17) *«Collio Goriziano» o «Collio» Cabernet Sauvignon:*
colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, ritondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

18) *«Collio Goriziano» o «Collio» Merlot:*
colore: rosso rubino non molto intenso;
odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

19) *«Collio Goriziano» o «Collio» Pinot nero:*
colore: rubino, più o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 4,5 per mille.

20) I vini bianchi e rossi con specificazione aggiuntiva «riserva» il cui al seguente art. 7, dovranno presentare gli specifici caratteri organolettici derivanti dal periodo e dalle modalità di invecchiamento.

21) I vini bianchi e rossi di cui al presente articolo, qualora affinati in fusti di legno, potranno presentare i peculiari caratteri organolettici derivanti dal sistema di produzione, che non dovranno tuttavia prevale su quelli derivanti dall'origine.

22) È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativamente all'acidità totale e all'estratto secco.

Art. 7.

I vini bianchi e rossi di cui all'art. 2, comma 1) e comma 2), provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo naturale del 12% escluso il Picolit, possono portare la specificazione aggiuntiva «riserva» purchè:

1) i vini rossi abbiano subito un periodo di invecchiamento di tre anni., di cui almeno sei mesi trascorsi in botte di legno ed i corrispondenti quantitativi siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;

2) i vini bianchi abbiano subito un periodo di invecchiamento di due anni ed i corrispondenti quantitativi siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 8.

Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si debbono osservare le seguenti prescrizioni:

1) è vietato usare qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare;

2) le specificazioni di vitigno in aggiunta alla denominazione di origine controllata «Collio Goriziano» o «Collio» devono figurare immediatamente al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa;

3) i vini con denominazione di origine «Collio Goriziano» o «Collio» devono obbligatoriamente riportate in etichetta l'annata di produzione delle uve;

4) i caratteri utilizzati per l'indicazione «riserva» non devono superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione di vitigno;

5) è consentita l'uso di medicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni o località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalla quale effettivamente provengano le uve da cui i vini così designati sono stati ottenuti.

97A7900

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Convenzione n. 295/87 - Realizzazione di un terminal per autocorriere Sapri-Salerno. Revoca finanziamento. (Deliberazione n. 71/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Vista la convenzione n. 295/87, stipulata in data 22 febbraio 1988, fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il comune di Sapri, regolante il finanziamento di L. 1.283.000.000 per assicurare la realizzazione di un terminal per autocorriere;

Visto in particolare l'art. 13 della predetta convenzione n. 295/87 che prevede la possibilità di revoca, nel caso in cui l'ente attuatore incorra in violazioni o negligenze in ordine alla convenzione stessa;

Considerato che la Cassa depositi e prestiti ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la revoca del finanziamento in questione, non avendo l'ente attuatore, ottemperato a quanto richiesto in ordine all'acquisizione di specifica dichiarazione del responsabile sullo stato di attuazione dell'oggetto dell'intervento;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È revocato il finanziamento regolato con la convenzione n. 295/87 concernente la realizzazione di un terminai per autocorriere per l'importo di L. 1.283.000.000 di cui L. 731.300.000 già erogati.

2. Ai sensi dell'art. 13 della convenzione, il Ministero del bilancio procederà, in contraddittorio con l'ente convenzionato all'accertamento dell'utilizzabilità della parte di elaborato eseguito, decidendo in ordine al recupero delle somme non legittimamente spese.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 1° ottobre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 318

97A8018

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Approvazione perizia di variante art. 7 legge n. 104 del 7 aprile 1995 - Conv. n. 849/87. Lavori per l'urbanizzazione area artigianale di Elice. (Deliberazione n. 81/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 849/87 stipulata in data 31 luglio 1989 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno ed il comune di Elice regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dei lavori di attrezzatura area artigianale, con un finanziamento di L. 750 milioni;

Vista la nota n. 2052 del 27 maggio 1996 con la quale il comune di Elice ha inoltrato un progetto di completamento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104/95, con utilizzo delle somme ancora disponibili sull'importo complessivo della convenzione;

Vista la nota n. 4002 del 4 novembre 1996 con la quale il comune di Elice ha trasmesso il nuovo progetto modificato e reso definitivo con delibera dello stesso comune n. 372 del 24 ottobre 1996;

Considerato che il Nucleo ispettivo ha dichiarato che la variazione progettuale comprende la realizzazione di opere complementari ed aggiuntive all'intervento, evidenziando altresì che l'importo percentuale afferente la voce «spese generali» deve essere uguale a quello inizialmente previsto;

Ritenuto pertanto di dover ricalcolare la voce «spese generali» in proporzione ai lavori complessivamente realizzati, che ammontano a 267 milioni, rispetto agli iniziali 155 milioni di lire;

Visto il parere favorevole espresso dal Nucleo di valutazione in data 31 dicembre 1996 in merito alla perizia di variante ed alla proroga dei termini convenzionali;

Ritenuto di dover autorizzare la proroga dei termini convenzionali per un periodo congruo rispetto alle incombenze relative alle procedure di chiusura della convenzione stessa;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la variante progettuale e la proroga della convenzione al 31 dicembre 1997;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO

(valori in milioni di lire)

Descrizione	Da convenzione	Da aggiudicazione	Da variante
Lavori (compresi espropri, spese notarili a frazionamento)	684 (1)	675 (2)	661 (3)
Imprevisti	13	13	7
Spese generali	20	20	34 (*)
I.V.A.	33	33	48
Ribassi d'asta	—	9	—
Economie	—	—	—
Totale...	750	750	750

(*) Le spese generali sono state riparametrate secondo la percentuale iniziale; la parte eccedente è stata imputata ad imprevisti.
(1) Di cui per lavori 155.
(2) Di cui per lavori 146.
(3) Di cui per lavori 267.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 1° ottobre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 319

97A8019

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1994-1999 in relazione ai programmi operativi multiregionali «servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali» e «attività di sostegno ai servizi di sviluppo in agricoltura», nelle regioni dell'obiettivo 1, di cui al regolamento CEE n. 2081/93.
(Deliberazione n. 144/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale sarà emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/1988, come modificato dal regolamento n. 2081/1993, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/1988, come modificato dal regolamento n. 2082/1993, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/1988 come modificato dal regolamento n. 2085/1993, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Visto il Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle Regioni italiane interessate dall'obiettivo 1, per il periodo 1994-1999 approvato dalla Commissione delle Comunità europee con decisione C (94) 1835 del 29 luglio 1994;

Visti i programmi operativi multiregionali «servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali» e «attività di sostegno ai servizi di sviluppo in agricoltura», cofinanziati dal FEOGA sezione orientamento, approvati, rispettivamente, con decisioni della commissione delle Comunità europee C (96) 2796 del 10 ottobre 1996 e C (95) 2040 del 19 ottobre 1995;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, concernente lo stato del negoziato e i provvedimenti di attuazione del Quadro comunitario di sostegno delle regioni italiane dell'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999;

Viste le relative proprie delibere adottate in data 21 dicembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 1996) e 18 dicembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1997) relative al cofinanziamento nazionale dei programmi «servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali» e «attività di sostegno ai servizi di sviluppo in agricoltura», nonché la delibera 20 dicembre 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1995) concernente il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nel corso del 1994, con il concorso comunitario «settore agricoltura» - secondo cofinanziamento;

Considerato che, successivamente, la commissione delle Comunità europee ha modificato le predette decisioni C (96) 2796 e C (95) 2040, rispettivamente, con decisioni C (97) 1739 del 18 giugno 1997 e C (97) 200 del 24 gennaio 1997;

Considerata la necessità di adeguare ai nuovi piani finanziari le assegnazioni già stabilite con le citate delibere CIPE;

Considerata, inoltre, la necessità di disporre il cofinanziamento nazionale dei citati programmi fino all'annualità 1999 per consentire la completa operatività dei programmi per l'intero periodo 1994-1999;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto delle suddette decisioni, a valere sul FEOGA, sezione orientamento, ammontanti, rispettivamente, a 72 Mecu per il programma «servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali» ed a 162 Mecu per il programma «attività di sostegno ai servizi di sviluppo in agricoltura», occorre provvedere, con la presente delibera, ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in complessive 167,864 miliardi di lire, di cui 34,560 miliardi di lire per il primo programma e 133,304 miliardi di lire per il secondo;

Considerata la necessità di ricorrere, per il programma «servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali»; relativamente alla quota a carico dello Stato, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, nonché ai fondi propri dell'ISMEA (Ente vigilato dal Ministero per le politiche agricole), questi ultimi in ragione del 5 per cento della quota di finanziamento nazionale della sola misura di «assistenza tecnica e monitoraggio»;

Considerata la necessità di ricorrere per il programma «attività di sostegno ai servizi di sviluppo per l'agricoltura» relativamente alla quota a carico dello Stato, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, nonché ai fondi propri dell'INEA (Ente vigilato dai Ministero per le politiche agricole), questi ultimi in ragione del 5 per cento del costo totale della sottomisura di «assistenza tecnica, analisi e monitoraggio»;

Considerate le assegnazioni già previste a carico del suddetto Fondo di rotazione e dell'ISMEA, pari rispettivamente a 82,791 miliardi di lire e a 0,063 miliardi di lire, disposte con le richiamate delibere 20 dicembre 1994, 21 dicembre 1995 e 18 dicembre 1996;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere ad ulteriori assegnazioni pari a 84,619 miliardi di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, a 0,374 miliardi di lire a carico dell'INEA e a 0,017 miliardi di lire a carico dell'ISMEA;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali l'intervento del predetto Fondo di rotazione;

Vista la nota del Ministero per le politiche agricole n. 34373 in data 29 luglio 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dei programmi multiregionali «servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali» e «attività di sostegno ai servizi di sviluppo in agricoltura» è approvato un programma di interventi finanziari pari complessivamente a 167,864 miliardi di lire, di cui 34,560 miliardi di lire per il primo programma multiregionale e 133,304 miliardi di lire per il secondo, come riportato, per ciascun anno, nell'allegata tabella 1 che forma parte integrante della presente delibera.

Al relativo finanziamento nazionale pubblico si provvede come di seguito specificato:

«POM - Servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali»:

a) 26,257 miliardi di lire, con risorse già assegnate, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, con la delibera CIPE 18 dicembre 1996;

b) 8,223 miliardi di lire, con nuove assegnazioni a valere sulle risorse del medesimo Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, come risulta dall'allegata tabella riepilogativa n. 2;

c) 0,080 miliardi di lire a carico dell'ISMEA;

«POM - Attività di sostegno ai servizi di sviluppo in agricoltura»:

a) 11,5 miliardi di lire, con risorse già assegnate, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, con delibera CIPE 20 dicembre 1994;

b) 45,034 miliardi lire con risorse già assegnate, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, con la delibera CIPE 21 dicembre 1995;

c) 76,396 miliardi di lire, con nuove assegnazioni a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, come risulta dalla allegata tabella riepilogativa n. 2;

d) 0,374 miliardi di lire a carico dell'INEA.

2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di richieste inoltrate dal Ministero per le politiche agricole al Fondo medesimo.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/1988, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/1993, il Fondo di rotazione è altresì autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo di cui alla presente delibera.

4. Il Ministero per le politiche agricole adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi operativi.

5. Il Ministero medesimo effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

7. La presente delibera annulla e sostituisce i piani finanziari di cui alle tabelle allegate alle delibere 21 dicembre 1995 e 18 dicembre 1996 e, limitatamente ai finanziamenti in favore delle regioni dell'obiettivo 1, l'allegato 1 di cui alla delibera 20 dicembre 1994, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 23 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 293

TABELLA 1

REGIONI OBIETTIVO 1

PROGRAMMI MULTIREGIONALI COFINANZIATI DAL FEOGA

REGOLAMENTO CEE N. 2081/93

SPESA NAZIONALE

(miliardi di lire)

Programmi multiregionali	Decisioni U.E.	Fondo di rotazione legge n. 183/87 (*)							INEA	ISMEA	TOTALE
		1994	1995	1996	1997	1998	1999	Totale			
Attività di sostegno ai servizi di sviluppo in agricoltura	C (97) 200 del 24 gennaio 1997	9,184	12,543	19,171	23,866	30,106	38,060	132,930	0,374	—	133,304
Servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali	C (97) 1739 del 18 giugno 1997	—	—	0,383	9,849	13,631	10,617	34,480	—	0,080	34,560
Totale . . .		9,184	12,543	19,554	33,715	43,737	48,677	167,410	0,374	0,080	167,864

(*) Ivi compresi le risorse già assegnate con delibere CIPE 20 dicembre 1994 (11,5 miliardi) e 21 dicembre 1995 (45,034 miliardi) pari a complessive 56,534 miliardi di lire; per il programma «attività di sostegno ai servizi di sviluppo in agricoltura» e le risorse già assegnate con delibera CIPE 18 dicembre 1996 pari a 26,257 miliardi di lire, per il programma «servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali».

TABELLA 2

REGIONI OBIETTIVO 1

PROGRAMMI MULTIREGIONALI COFINANZIATI DAL FEOGA

REGOLAMENTO CEE N. 2081/93

QUADRO COMPLESSIVO DELLE FONTI DI COFINANZIAMENTO NAZIONALE - PERIODO 1994 - 1999

(miliardi di lire)

Programmi multiregionali	Assegnazioni già disposte con delibere 20 dicembre 1994, 21 dicembre 1995 e 18 dicembre 1996 (legge n. 183/1987) (1)	Ulteriori assegnazioni disposte con la presente delibera (legge n. 183/1997) (2) = 3 - 1	Totale cofinanziamento statale 1994-1999 (3)	Altre fonti di finanziamento (4)	
Attività di sostegno ai servizi di sviluppo in agricoltura	56,534	76,396	132,930	INEA	0,374
Servizi per la valorizzazione commerciale delle produzioni agricole meridionali	26,257	8,233	34,480	ISMEA (*)	0,080
Totale. . . .	82,791	84,619	167,410		0,454

(*) Comprensive delle assegnazioni già disposte a carico dell'Ismea, con delibera del 18 dicembre 1996, pari a 0,063 miliardi di lire.

97A7980

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Approvazione perizia di variante e proroga della convocazione n. 76/90 - Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatorio di Garcia sul fiume Belice Sinistro. (Deliberazione n. 152/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 76/90, stipulata in data 8 aprile 1991 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio di bonifica dell'alto e medio Belice regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione della utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice Sinistro per l'importo di lire 30.000 milioni;

Vista la nota in data 27 maggio 1997 con la quale il Consorzio di bonifica dell'alto e medio Belice ha trasmesso gli elaborati relativi alla richiesta di approvazione di una perizia di variante in attuazione della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 104/95;

Vista la relazione del Nucleo ispettivo del 26 giugno 1997, dalla quale risulta che la perizia di variante riguarda l'esecuzione di opere che consentono l'estensione dell'impianto ad aree del comprensorio attualmente interessate da colture che necessitano di flussi irrigui costanti e razionali, nonché la realizzazione di un sistema di automazione e telecontrollo per il miglioramento della rete di distribuzione;

Visto il parere favorevole espresso dal Nucleo di valutazione in data 15 luglio 1997 in merito alla predetta perizia ed alla proroga dei termini convenzionali;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante ai lavori di cui alla convenzione n. 76/90 come specificato nella nota del Consorzio di bonifica del bacino dell'alto e medio Belice citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico della convenzione come di seguito indicato, e la proroga del termine di scadenza della convenzione di mesi venti dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale:*

Descrizione	Convenzione	Aggiudicazione	Variante
Lavori ed espropri	20.850	15.583	20.860
Imprevisti	1.926	1.926	(*) 706
Lievitazione prezzi	800	800	600
Spese generali	2.085	2.085	2.085
I.V.A.	4.339	4.339	5.749
Ribassi d'asta	—	5.267	—
TOTALE	30.000	30.000	30.000

(*) La voce spese generali è stata riportata all'importo previsto in convenzione e l'importo eccedente è stato imputato alla voce imprevisti.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 283

97A7977

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Convenzione n. 160/90 - Lavori sistemazione idraulica e risanamento igienico-sanitario del territorio compreso nel bacino dell'alveo Pollena - Costruzione circondariale n. 6 - Approvazione perizia di variante e proroga dei termini convenzionali. (Deliberazione n. 153/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994 registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la convenzione n. 160/90, stipulata in data 24 luglio 1991 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica e risanamento igienico-sanitario del territorio compreso nel bacino dell'alveo Pollena - Costruzione circondariale n. 6, per l'importo di L. 31.500.000.000;

Vista la propria delibera del 20 novembre 1995 con la quale è stata approvata una prima perizia di variante ai lavori ai sensi dell'art. 7 della legge n. 104/95;

Vista la nota n. 101 del 30 aprile 1997, con la quale l'ente attuatore, nell'inviare apposita relazione tecnica, richiede l'approvazione della seconda perizia di variante per opere complementari ed aggiuntive a quelle previste in convenzione;

Vista la delibra del Consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla n. 29 del 28 marzo 1997 di approvazione della predetta perizia;

Considerato che il Nucleo di valutazione, con rapporto n. 8/679 del 16 giugno 1997 esprime parere favorevole alla richiesta di variante, dato che la natura dell'opera non viene modificata e che l'intervento proposto non arreca pregiudizio alla qualità delle stesse, anzi è ritenuto indispensabile e necessario per la fruibilità e funzionalità delle opere stesse;

Considerato che il Nucleo ispettivo, con rapporto n. 9/2624 del 4 luglio 1997, nell'affermare che «allo stato dei fatti non esistono ostacoli realizzativi», esprime parere favorevole alle varianti progettuali ed alla richiesta di proroga dei termini di convenzione di mesi dieci a far data dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale;*

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la variante progettuale e la proroga dei termini della convenzione di mesi dieci a far data dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale;*

2) di approvare il nuovo quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

(valori in milioni di lire)

Descrizione	Convenzione originaria	Convenzione vigente	Variante in esame
Lavori ed espropri	22.292	22.851	23.676
Imprevisti	508	825	—
Lievitazione prezzi	1.000	—	—
Spese generali	2.795	2.795	2.795
I.V.A.	4.905	5.029	5.029
TOTALE	31.500	31.500	31.500

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 284

97A7979

DELIBERAZIONE 5 agosto 1997.

Convenzione n. 235/87 e 287/88 - Sistemazione e difesa delle sorgenti del fiume Ciane per l'acquedotto a servizio dell'Asi di Siracusa - terzo lotto - prima e seconda fase. Unificazione delle convenzioni. (Deliberazione n. 155/97).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 e successive modifiche;

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64. in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia;

Visto in particolare l'art. 1, primo comma della sopracitata legge n. 493/93 che attribuisce al CIPE la potestà di:

riesaminare i programmi di intervento previsti dalla normativa vigente;

verificare l'esecutività dei singoli progetti, la loro conformità agli strumenti urbanistici nonché l'importanza degli interventi per la funzionalità di opere esistenti e non completate;

di confermare per i predetti programmi di interventi le priorità e di accelerarne l'attuazione;

di deliberare revoche di finanziamenti qualora accerti che le opere progettate non siano state avviate ovvero non ne risulti conveniente la prosecuzione;

operare riesami, verifiche, revoche e riallocazioni anche mediante modifica delle proprie procedure;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che detta disposizioni in materia di variazioni progettuali;

Viste le convenzioni n. 23/587 e n. 287/88, stipulate in data 11 febbraio 1988 e 18 dicembre 1988 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio di bonifica delle paludi Lisimelie dell'importo rispettivamente di L. 7.200 milioni e di L. 7.800 milioni;

Considerato che rispetto al finanziamento previsto dalla convenzione n. 287/88 sono state realizzate economie pari a 1.407 milioni di lire, mentre ai lavori previsti dalla convenzione n. 235/87 sono state apportate varianti comportanti maggiori oneri, per tener conto delle prescrizioni dell'Assessorato regionale del territorio e ambiente;

Considerato che il Consorzio di bonifica delle paludi Lisimelie ha chiesto il trasferimento delle somme residue disponibili sulla convenzione n. 287/88 alla convenzione n. 235/87 per il completamento delle opere;

Considerato che il Nucleo di valutazione nella relazione del 16 agosto 1997, ha espresso parere favorevole alla gestione unitaria delle due convenzioni, al fine di facilitare il completamento del progetto, di cui alla convenzione n. 235/87, attraverso l'utilizzo delle economie conseguite sulla convenzione n. 287/88;

Considerato che il Nucleo ispettivo concorda con la tesi del Nucleo di valutazione in ordine alla convenienza di una gestione unitaria delle due convenzioni in argomento;

Ritenuto opportuno, al fine di agevolare il completamento dell'intervento nel suo complesso, procedere alla unificazione delle citate convenzioni n. 235/87 e n. 287/88, che rappresentano fasi attuative e compenetrate di uno stesso progetto;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

È autorizzata la gestione unitaria delle convenzioni indicate in premessa, con conseguente possibilità di utilizzo delle economie realizzate sulla convenzione n. 287/88 per i lavori di variante necessari al completamento delle opere previste dalla convenzione n. 235/87.

Roma, 5 agosto 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 291

97A7978

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

DECRETO 9 ottobre 1997.

Modificazioni al regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura.

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto l'art. 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

Visto il testo del proprio regolamento interno pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 104 del 5 maggio 1988;

Nella seduta del 9 ottobre 1997;

Ha deliberato

di modificare l'art. 29 del regolamento interno nei seguenti termini:

Art. 29.

Incontri e seminari di studio, tirocinio degli uditori:

1. (invariato).
2. (invariato).
3. (invariato).
4. Il Comitato scientifico è composto da sedici magistrati o docenti universitari. Di esso fa parte un magistrato dell'Ufficio studi designato dal direttore dell'Ufficio stesso.
5. (invariato).
6. (invariato).
7. (invariato).

Roma, 9 ottobre 1997

Il vice presidente: CARLO FEDERICO GROSSO

97A8047

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 3 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle Università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto rettorale 31 ottobre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 dell'11 giugno 1991, relativo al riordinamento dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 giugno 1991 - Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 marzo 1994 - Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 22 maggio 1995 - Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto dell'Università degli studi della Calabria;

Visto il verbale n. 414 del 21 maggio 1997 con il quale il consiglio della facoltà di ingegneria ha proposto l'istituzione dei diplomi universitari in: ingegneria logistica e della produzione, ingegneria chimica, ingegneria elettronica, ingegneria per l'ambiente e delle risorse; ed ha recepito le tabelle XXIX e XXIX-*bis* dell'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alla facoltà di ingegneria;

Visto il verbale n. 9 del 7 maggio 1997 con il quale il senato accademico ha espresso parere favorevole all'istituzione dei predetti diplomi;

Visto il verbale del 7 maggio 1997 con il quale il comitato regionale universitario della Calabria ha espresso parere favorevole;

Viste le schede risorse relative all'istituzione dei suddetti diplomi universitari;

Visto il verbale n. 10 del 26 maggio 1997 con il quale il senato accademico ha espresso parere favorevole sull'ordinamento didattico della facoltà di ingegneria;

Visto il decreto rettorale n. 767 del 4 giugno 1997;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 luglio 1997;

Visto che lo Statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico sopraindicato, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

gli articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, e 45 del titolo II, sezione III, sono sostituiti dai seguenti articoli:

Art. 38.

Corsi di laurea

Presso la facoltà di ingegneria sono istituiti i seguenti corsi di laurea:

Settore civile:

1 - ingegneria civile.

Settore dell'informazione:

2 - ingegneria informatica.

Settore industriale:

3 - ingegneria chimica;

4 - ingegneria meccanica.

Intersettoriali:

5 - ingegneria gestionale;

6 - ingegneria per l'ambiente e il territorio.

I corsi di laurea possono essere articolati negli indirizzi sottoelencati, oltre che in orientamenti. Gli indirizzi e gli orientamenti effettivamente attivati sono definiti annualmente dalla facoltà nel manifesto degli studi.

Corso di laurea in ingegneria civile, indirizzi:

edile;

geotecnica;

idraulica;

strutture;

trasporti.

Corso di laurea in ingegneria chimica, indirizzi:

alimentare;

biotecnologie industriali;

materiali.

Corso di laurea in ingegneria meccanica, indirizzi:

automazione industriale e robotica;

costruzioni;

energia;

materiali;

biomedica;

produzione.

Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio, indirizzi:

ambiente;

difesa del suolo;

pianificazione e gestione del territorio.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di dottore in ingegneria..., con la specificazione del corso di laurea seguito. Dell'indirizzo eventualmente seguito si fa menzione sul certificato di laurea.

Art. 39.

Accesso ai corsi di laurea

L'iscrizione ai corsi di laurea è regolata dallo statuto dell'Università degli studi della Calabria e dalle altre norme vigenti in materia di accesso all'Università.

Art. 40.

Insegnamenti

Gli insegnamenti per i corsi di laurea in ingegneria si distinguono in monodisciplinari, monodisciplinari a durata ridotta, integrati.

L'insegnamento monodisciplinare è costituito da non meno di 80 e non più di 120 ore di didattica assistita; esso definisce l'unità di misura (annualità) utilizzata nel seguito per quantificare gli insegnamenti.

L'insegnamento monodisciplinare di durata ridotta è costituito da non meno di 40 e non più di 60 ore di didattica assistita; esso corrisponde a mezza annualità.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da non più di tre moduli coordinati, ciascuno di durata non inferiore a 20 ore, per un totale complessivo di 80-120 ore di didattica assistita; esso corrisponde ad una annualità, ed è tenuto da docenti diversi.

Al fine di facilitare la mobilita studentesca nel quadro dei programmi europei, la cooperazione università-imprese, il ricorso a esperienze e professionalità esterne, possono essere utilizzati altri moduli didattici la cui equivalenza in annualità è approvata dal competente consiglio di corso di laurea. L'equivalente complessivo non può superare le due annualità.

Art. 41.

Ordinamento degli studi

La durata dei corsi di laurea è di cinque anni. Gli studi si concludono con l'esame di laurea, la cui regolamentazione è contenuta nel regolamento didattico della facoltà.

L'attività didattica assistita di ciascun corso di laurea comprende almeno 3000 ore (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, seminari, progetti ed elaborati, visite tecniche, ecc.); le modalità di svolgimento dei corsi dovranno favorire la partecipazione attiva dello studente, dedicando particolare enfasi alle attività di laboratorio e progettuali, e realizzando, compatibilmente con le risorse disponibili, classi di insegnamento tali da garantire l'efficacia della didattica.

Ogni anno di corso è articolato in due periodi (semestri) di esclusiva attività didattica, della durata di almeno tredici settimane ciascuno. Il consiglio di facoltà può decidere che alcuni insegnamenti si svolgano nell'arco dei due semestri.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver frequentato e superato un numero di esami corrispondente a 29 annualità.

Tra le 29 annualità necessarie per il conseguimento della laurea devono essere comprese quelle indicate, per settori o gruppi di settori scientifico-disciplinari, nelle tabelle:

B1 - corso di laurea in ingegneria civile;

B2 - corso di laurea in ingegneria informatica;

B3 - corso di laurea in ingegneria chimica;

B4 - corso di laurea in ingegneria meccanica;

B5 - corso di laurea in ingegneria gestionale;

B6 - corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio,

nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 3, commi 8...11 della tabella XXIX. Le tabelle riportano anche le annualità caratterizzanti gli indirizzi. Tali annualità sono in numero non inferiore a tre.

Il consiglio di facoltà, su proposta dei consigli di corso di laurea, delibera quali delle restanti annualità rendere eventualmente obbligatorie e quali organizzare in orientamenti locali.

Gli insegnamenti attivabili sono quelli indicati nei settori scientifico-disciplinari (decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994) di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 341/1990, con i vincoli e le flessibilità di cui alla delibera del Consiglio universitario nazionale 14 settembre 1994.

Per l'iscrizione agli anni successivi al primo lo studente dovrà aver superato esami per un totale di annualità, scelte tra quelle eventualmente indicate nel manifesto annuale degli studi, pari a:

2 annualità per l'scririzione al secondo anno;

6 annualità per l'iscrizione al terzo anno;

10 annualità per l'iscrizione al quarto anno;

14 annualità per l'iscrizione al quinto anno.

Durante il primo triennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera, secondo quanto prescritto dal regolamento didattico di facoltà.

Art. 42.

Manifesto annuale degli studi

Il consiglio di facoltà predispone annualmente il manifesto degli studi. All'atto della predisposizione, su proposta dei competenti consigli di corso di laurea, il consiglio di facoltà approva i piani di studio ufficiali dei corsi di laurea, comprendenti:

le denominazioni degli insegnamenti attivati, nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 41, commi 6 e 8;

la definizione dei corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole annualità;

l'estensione dei moduli costituenti gli eventuali corsi integrati;

l'indicazione di eventuali altri moduli didattici, di cui all'art. 40, comma 5.

Il manifesto degli studi indica inoltre:

eventuali precedenze da rispettare nel sostenere gli esami (propedeuticità);

eventuali insegnamenti il cui esame condiziona il passaggio all'anno successivo di corso;

eventuali norme per la scelta dell'indirizzo e/o orientamento;

modalità di accertamento della conoscenza pratica e comprensione della lingua straniera di cui all'art. 41, comma 10.

Art. 43.

Piani di studio

I piani di studio ufficiali sono definiti nel manifesto degli studi.

Lo studente che non intende seguire il piano di studi individuale, nell'ambito degli insegnamenti attivati. Modalità, tempi e criteri per la presentazione e l'approvazione dei piani di studio individuali sono definiti nei regolamenti didattici della facoltà e dei corsi di laurea, e sono riportati nel manifesto degli studi.

Gli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 della sezione III, titolo II, sono sostituiti dai seguenti articoli:

Art. 44.

Corsi di diploma universitari

Presso la facoltà di ingegneria sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario:

Settore civile:

1 - ingegneria delle infrastrutture.

Settore dell'informazione:

2 - ingegneria informatica;

3 - ingegneria elettronica.

Settore industriale:

4 - ingegneria chimica;

5 - ingegneria meccanica.

Intersettoriali:

6 - ingegneria logistica e della produzione;

7 - ingegneria dell'ambiente e delle risorse.

I corsi di diploma possono essere articolati in orientamenti.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato in ingegneria ..., con la specificazione del corso di diploma seguito.

Art. 45.

Accesso ai corsi di diploma

L'iscrizione ai corsi di diploma è regolata dallo statuto dell'Università degli studi della Calabria e dalle altre norme vigenti in materia di accesso all'Università.

Art. 46.

Ordinamento dei corsi di diploma universitario

La durata dei corsi di diploma è di tre anni. Gli studi si concludono con l'esame di diploma, la cui regolamentazione è contenuta nel regolamento didattico della facoltà.

L'ordinamento didattico fa riferimento al modulo didattico che comprende non meno di 50 ore di attività didattica assistita (lezioni, esercitazioni teoriche e pratiche, laboratori ecc.).

L'attività didattica assistita di ciascun corso di diploma comprende almeno 2100 ore organizzate in 30 moduli didattici. Di esse almeno 500 sono di attività di laboratorio o di tirocinio. L'attività di tirocinio, opportunamente documentata e sottoposta a corrispondente valutazione, potrà essere dichiarata, dal consiglio della competente struttura didattica, equivalente al massimo a due moduli didattici.

Ogni anno di corso è articolato in due periodi (semestri) di esclusiva attività didattica, della durata di almeno tredici settimane ciascuno.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma lo studente deve aver superato gli esami e le altre prove di valutazione corrispondenti a 30 moduli didattici.

Tra i 30 moduli didattici necessari per il conseguimento del diploma devono essere compresi quelli indicati, per settori o gruppi di settori scientifico-disciplinari, nelle tabelle:

C1 - corso di diploma in ingegneria delle infrastrutture;

C2 - corso di diploma in ingegneria informatica;

C3 - corso di diploma in ingegneria elettronica;

C4 - corso di diploma in ingegneria chimica;

C5 - corso di diploma in ingegneria meccanica;

C6 - corso di diploma in ingegneria logistica e della produzione;

C7 - Corso di diploma in ingegneria dell'ambiente e delle risorse,

nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 44, commi 2 ... 5 della tabella XXIX-*bis*.

Art. 47.

Regolamento dei corsi di diploma universitario

I consigli delle competenti strutture definiscono con apposito regolamento, secondo quanto previsto all'art. 42, Tabella XXIX-*bis:*

l'articolazione del corso di diploma e il piano di studi ufficiale;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici e le eventuali propedeuticità;

le modalità per le prove di valutazione;

i vincoli cui è soggetta l'iscrizione agli anni successivi al primo.

Tali determinazioni sono riportate nel manifesto degli studi.

Art. 48.

Passaggi tra corsi di laurea e di diploma affini

I consigli delle strutture didattiche competenti definiscono con apposito regolamento le norme relative al proseguimento degli studi dei diplomati, come pure ai trasferimenti da corsi di laurea a corsi di diploma, nel rispetto di quanto previsto all'art. 40 della tabella XXIX-*bis*.

TABELLA *B*1 - CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
4 (1-4)	Analisi matematica-geometria	A02A-A01C	B
	Fisica matematica-analisi numerica	A03X-A04A	
	Logica matematica-algebra	A01A-A01B	
	Probabilità e statistica matematica - statistica	A02B-S01A	
1 (5)	Fisica generale	B01A	B
1 (6)	Fisica generale-struttura della materia	B01A-B03X	B
1 (7)	Chimica	C06X	B
1 (8)	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A	B
1 (9)	Estimo-ingegneria economico-gestionale	H15X-I27X	B
	Economia politica	P01A	
1 (10)	Idraulica-costruzioni idrauliche	H01A-H01B	C.1
1 (11)	Geotecnica	H06X	C.1
1 (12)	Scienza delle costruzioni	H07A	C.1
1 (13)	Architettura tecnica	H08A	C.1
1 (14)	Disegno	H11X	C.1
1 (15)	Sistemi e tecnologie energetici	I04C	C.1
	Fisica tecnica ambientale	I05B	
	Meccanica applicata alle macchine	I07X	
	Elettrotecnica	I17X	
	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	I18X	
	Scienza e tecnologia dei materiali	I14A	
1 (16)	Costruzioni idrauliche-costruzioni marittime	H01B-H01C	D1.1
1 (17)	Strade, ferrovie e aereoporti	H03X	D1.1
1 (18)	Trasporti-topografia e cartografia	H04X-H05X	D1.1
1 (19)	Tecnica delle costruzioni	H07B	D1.1
1 (20)	Tecnica e pianificazione urbanistica	H14A	D1.1
	Automatica	K04A	

INDIRIZZO EDILE

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore
2 (21-22)	Composizione architettonica e urbana	H10A
	Tecnica e produzione edilizia	H08B
	Storia dell'architettura	H12X
1 (23)	Scienza delle costruzioni	H07A
	Tecnica delle costruzioni	H07B

INDIRIZZO GEOTECNICA

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore
2 (21-22)	Geotecnica	H06X
1 (23)	Geotecnica-tecnica delle costruzioni	H06X-H07B

INDIRIZZO IDRAULICA

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore
3 (21-23)	Idraulica	H01A
	Costruzioni idrauliche	H01B
	Costruzioni marittime	H01C
	Ingegneria sanitaria ambientale	H02X

INDIRIZZO STRUTTURE

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore
3 (21-23)	Scienza delle costruzioni	H07A
	Tecnica delle costruzioni	H07B

INDIRIZZO TRASPORTI

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore
2 (21-22)	Strade, ferrovie ed aerorti	H03X
	Trasporti	H04X
1 (23)	Geotecnica	H06X
	Scienza delle costruzioni	H07A
	Tecnica delle costruzioni	H07B

TABELLA *B*2 - CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
4 (1-4)	Analisi matematica-geometria	A02A-A01C	B
	Fisica matematica-analisi numerica·	A03X-A04A	
	Logica matematica-algebra	A01A-A01B	
	Probabilità e statistica matematica-statistica	A02B-S01A	
1 (5)	Fisica generale	B01A	B
1 (6)	Fisica generale-struttura della materia	B01A-B03X	B
1 (7)	Chimica	C06X	B
1 (8)	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A	B
1 (9)	Ingegneria economico-gestionale	I27X	B
	Economia politica	P01A	B
1 (10)	Scienza delle costruzioni-macchine a fluido	H07A-I04B	C.2
	Sistemi e tecnologie energetici	I04C	
	Fisica tecnica industriale	I05A	
	Fisica tecnica ambientale	I05B	
	Meccanica applicata alle macchine	I07X	
1 (11)	Elettrotecnica	I17X	
1 (12)	Elettronica	K01X	C.2
1 (13)	Telecomunicazioni	K03X	C.2
1 (14)	Automatica	K04X	C.2
1 (15)	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A	C.2
2 (17)	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A	D2.3
1 (18)	Ricerca operativa	A04B	D2.3
1 (19)	Automatica	K04X	D2.3
1 (20)	Elettronica-telecomunicazioni	K01X-K03X	D2.3

TABELLA *B*3 - CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
4 (1-4)	Analisi matematica-geometria	A02A-A01C	
	Fisica matematica-analisi numerica	A03X-A04A	
	Logica matematica-algebra probabilità e statistica matematica - statistica	A02B-S01A	
2 (5-6)	Fisica generale	B01A	B
1 (7)	Chimica	C06X	B
1 (8)	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A	B
1 (9)	Ingegneria economico-gestionale	I27X	B
	Economia politica	P01A	
1 (10)	Scienza delle costruzioni	H07A	C.3
1 (11)	Principi di ingegneria chimica	I15B	C.3
1 (12)	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	I09X	C.3
	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	I08A	
	Meccanica applicata alle macchine	I07X	
1 (13)	Macchine a fluido	I04B	C.3
1 (14)	Scienza e tecnologia dei materiali	I14A	C.3
1 (15)	Elettrotecnica	I17X	C.3
	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	I18X	
1 (16)	Chimica organica-chimica	C05X-C06X	D3.2
1 (17)	Principi di ingegneria chimica	I15B	D3.2
1 (18)	Chimica industriale e tecnologica	I15E	D3.2
2 (19-20)	Impianti chimici	I15C	D3.2
	Teoria e sviluppo dei processi chimici	I15D	

INDIRIZZO ALIMENTARE

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
1 (21)	Principi di ingegneria chimica	I15B	
1 (22)	Impianti chimici	I15C	
1 (23)	Chimica industriale e tecnologica	I15E	
1 (24)	Scienza e tecnologia dei prodotti agroalimentari	G08A	
	Microbiologia agroalimentare e ambientale	G08B	
	INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI		
1 (21)	Principi di ingegneria chimica	I15B	
	Ingegneria chimica biotecnologica	I15F	
1 (22)	Impianti chimici	I15C	
1 (23)	Chmica industriale e tecnologica	I15E	
1 (24)	Ingegneria chimica biotecnologica	I15F	
	INDIRIZZO MATERIALI		
2 (21-22)	Scienza e tecnologia dei materiali	I14A	
	Scienza e tecnologia dei materiali	I14A	
	Metallurgia	I13X	
1 (23)	Materiali macromolecolari	I14B	
1 (24)	Meccanica sperimentale	I08B	
	Progettazione meccanica e costruzioni di macchine	I08A	

TABELLA *B4* - CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
4 (1-4)	Analisi matematica-geometria	A02A-A01C	B
	Fisica matematica-analisi numerica	A03X-A04A	
	Logica matematica-algebra	A01A-A01B	
	Probabilità e statistica matematica-statistica	A02B-S01A	
2 (5-6)	Fisica generale	B01A	B
1 (7)	Chimica	C06X	B
1 (8)	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A	B
1 (9)	Ingegneria economico-gestionale	I27X	B
	Economia politica	P01A	
1 (10)	Scienza delle costruzioni	H07A	C.3
1 (11)	Fisica tecnica e industriale	I05A	C.3
1 (12)	Meccanica applicata alle macchine	I07X	C.3
1 (13)	Macchine a fluido	I04B	C.3
1 (14)	Tecnologie e sistemi di lavorazione	I10X	C.3
	Scienza e tecnologia dei materiali	I14A	
1 (15)	Elettrotecnica	I17X	C.3
	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	I18X	
1 (16)	Idraulica fluido-dinamica	H01A-I03X	D3.5
1 (17)	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	I08A	D3.5
1 (18)	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	I09X	D3.5
1 (19)	Tecnologie e sistemi di lavorazione	I10X	D3.5
1 (20)	Impianti meccanici	I11X	D3.5
	INDIRIZZO COSTRUZIONI		
1 (21)	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	I08A	
1 (22)	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	I09X	
	Macchine a fluido	I04B	
	Meccanica applicata alle macchine	I07X	
	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	I08A	
	Meccanica sperimentale	I08B	
	Metallurgia	I13X	
1 (23)	Scienza e tecnologia dei materiali	I14A	

INDIRIZZO ENERGIA

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
1 (21)	Macchine a fluido	I04B	
1 (22)	Fisica tecnica industriale	I05A	
1 (23)	Macchine a fluido	I04B	
	Sistemi e tecnologie energetici	I04C	
	Fisica tecnica industriale	I05A	
	Fisica tecnica ambientale	I05B	

INDIRIZZO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E ROBOTICA

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
1 (21)	Meccanica applicata alle macchine	I07X	
1 (22)	Automatica	K04X	
1 (23)	Ricerca operativa	A04B	
	Meccanica applicata alle macchine	I07X	
	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	I08A	
	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	I09X	
	Elettronica	K01X	
	Tecnologie e sistemi di lavorazione	I10X	

INDIRIZZO MATERIALI

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
1 (21)	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	I08A	
	Meccanica sperimentale	I08B	
	Scienza e tecnologia dei materiali	I14A	
1 (22)	Metallurgia	I13X	
1 (23)	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	I08A	
	Meccanica sperimentale	I08B	
	Scienza e tecnologia dei materiali	I14A	
	Metallurgia	I13X	
	Tecnologie e sistemi di lavorazione	I10X	

INDIRIZZO BIOMEDICA

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
1 (21)	Bioingegneria meccanica	I26A	
2 (22)	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	I08A	
	Scienza e tecnologia dei materiali	I14X	
	Materiali macromolecolari	I14B	
	Bioingegneria elettronica	K06X	
	Misure elettriche ed elettroniche	K10X	
	Cibernetica	K05C	
	Bioingegneria meccanica	I26A	
	Bioingegneria chimica	I26B	
	Meccanica applicata alle macchine	I07X	
	Automatica	K04X	
	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	I09X	
	Fisiologia umana	E06A	

INDIRIZZO PRODUZIONE

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
1 (21)	Tecnologie e sistemi di lavorazione	I10X	
2 (23)	Tecnologie e sistemi di lavorazione	I10X	
	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	I09X	
	Ricerca operativa	A09B	
	Impianti industriali meccanica	I11X	
	Ingegneria economico-gestionale	I27X	

TABELLA *B5* - CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
4 (1-4)	Analisi matematica-geometria	A02A-A01C	B
	Fisica matematica-analisi numerica	A03X-A04A	
	Logica matematica-algebra	A01A-A01B	
	Probabilità e statistica matematica - statistica	A02B-S01A	
2 (5-6)	Fisica generale	B01A	B
1 (7)	Chimica	C06X	B
1 (8)	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A	B
1 (9)	Estimo-ingegneria economico-gestionale	H15X-I27X	B
	Economia politica	P01A	
1 (10)	Scienza delle costruzioni-fisica tecnica industriale	H07A-I05A	E.2
2 (12)	Sistemi e tecnologie energetici	I04C	E.2
	Meccanica applicata alle macchine	I07X	
	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	I08A	
	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	I09X	
1 (13)	Tecnologie e sistemi di lavorazione	I10X	E.2
	Scienza e tecnologia dei materiali	I14A	
1 (14)	Elettrotecnica-elettronica	I17X-K01X	E.2
	Telecomunicazioni	K03X	
1 (15)	Automatica	K04X	E.2
1 (16)	Ricerca operativa	A04B	E.2
1 (17)	Sistemi di elaborazione dell'informazione	K05A	E.2
1 (18)	Impianti industriali meccanici	I11X	E.2
1 (19)	Impianti e sistemi aerospaziali	I02C	E.2
	Impianti industriali meccanici	I11X	
	Impianti chimici-sistemi elettrici per l'energia	I15C-I19X	
1 (20)	Ingegneria economico-gestionale	I27X	E.2
1 (21)	Tecnologie e sistemi di lavorazione	I1CX	E.2
	Ingegneria economico-gestionale	I27X	
	Economia e gestione delle imprese	P02B	

* Almeno 11 annualità tra le 12 tratte dalla tabella *E2*.

TABELLA *B6* - CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
4 (1-4)	Analisi matematica-geometria	A02A-A01C	B
	Fisica matematica-analisi numerica	A03X-A04A	
	Logica matematica - algebra	A01A-A01B	
	Probabilità e statistica matematica-statistica	A02B-S01A	
1 (5)	Fisica generale	B01A	B
1 (6)	Fisica generale-struttura della materia	B01A-B03X	B
1 (7)	Chimica	C06X	B
1 (8)	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A	B
1 (9)	Estimo-ingegneria economico-gestionale	H15X-I27X	B
	Economia politica	P01A	
1 (10)	Disegno	H11X	E.3
	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	I09X	
1 (11)	Idraulica	H01A	E.3
1 (12)	Scienza delle costruzioni	H07A	E.3
1 (13)	Geologia applicata	D02B	E.3
	Geologia stratigrafica e sedimentologia	D01B	
	Geologia strutturale	D02C	
2 (15)	Costruzioni idrauliche e costruzioni marittime	H0B-H01C	E.3
	Ingegneria sanitaria ambientale	H02X	
	Impianti chimici	I15C	

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
	Ingegneria degli scavi e delle miniere	I16A	
	Ingegneria delle materie prime	I16B	
	Idrocarburi e fluidi del sottosuolo	I16C	
1 (16)	Sistemi e tecnologie energetici	I04C	E.3
	Fisica tecnica ambientale	I05B	
	Meccanica applicata alle macchine	I07X	
	Elettrotecnica	117X	
1 (17)	Geotecnica-geofisica applicata	H06X-D04B	E.3
	Oceanografia, fisica dell'atmosfera e navigazione	D04C	
1 (18)	Topografia e cartografia	H05X	E.3
	Misure meccaniche e termiche	I06X	
	Misure elettriche ed elettroniche	K10X	
1 (19)	Tecnica e pianificazione urbanistica	H14A	E.3
	Automatica	K04A	
1 (20)	Ecologia	E03A	
	Assestamento forestale e silvicoltura	G03A	
	Scienza e tecnologia dei materiali	I14A	
	Principi di ingegneria chimica	I15B	
	INDIRIZZO AMBIENTE		
1 (21)	Principi di ingegneria chimica	I15B	
	Ingegneria sanitaria-ambientale	H02X	
2 (22-23)	Impianti chimici	I15C	
	Chimica applicata	I15E	
	Chimica industriale	I15E	
	Automatica	K04X	
	Ricerca operativa	A04B	
1 (24)	Costruzioni idrauliche	H01B	
	Ingegneria sanitaria- ambientale	H02X	
	INDIRIZZO DIFESA DEL SUOLO		
1 (21)	Geotecnica	H06X	
1 (22)	Idraulica	H01A	
	Geotecnica	H06X	
2 (23-24)	Costruzioni idrauliche	H01B	
	INDIRIZZO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO		
1 (21)	Trasporti	H04X	
1 (22)	Tecnica e produzione edilizia	H08B	
	Tecnica e pianificazione urbanistica	H14A	
	Architettura tecnica	H08A	
	Automatica	K04X	
	Ricerca operativa	H04B	
2 (23-24)	Tecnica e pianificazione urbanistica	H14A	
	Urbanistica	H14B	

TABELLA *C1* - CORSO DI DIPLOMA IN INGEGNERIA DELLE INFRASTRUTTURE

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
1 - 4	Analisi matematica	A02A	A
	Geometria	A01C	
	Fisica matematica	A03X	
	Analisi numerica	A04A	
	Logica matematica	A01A	
	Algebra	A01B	
	Probabilità e statistica matematica	A02B	
	Statistica	S01A	
5	Fisica generale	B01A	A

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
6	Fisica generale	B01A	A
	Struttura della materia	B03X	
7	Chimica	C06X	A
8	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A	A
9	Estimo	H15X	A
	Ingegneria economico-gestionale	I27X	
	Economia politica	P01A	
10	Idraulica-costruzioni idrauliche	H01A-H01B	B1
	Costruzioni marittime	H01C	
11	Geologia applicata-geotecnica	D02B-H06X	B1
12	Scienza delle costruzioni	H07A	B1
13	Tecnica delle costruzioni	H07B	B1
14	Disegno	H11X	B1
15	Scienza e tecnologia dei materiali	I14A	B1
16	Idraulica-costruzioni idrauliche	H01A-H01B	C1.1
	Costruzioni marittime	H01C	
17	Ingegneria sanitaria-ambientale	H02X	C1.1
18	Strade, ferrovie e aereoporti	H03X	C1.1
19	Trasporti	H04X	C1.1
20	Topografia e cartografia	H05X	C1.1
21	Sistemi e tecnologie energetici	I04C	C1.1
22	Meccanica applicata alle macchine	I07X	C1.1
23	Elettrotecnica	I17X	C1.1
	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	I18X	
	Sistemi elettrici per l'energia	I19X	

TABELLA *C2* - CORSO DI DIPLOMA IN INGEGNERIA INFORMATICA

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
1-4	Analisi matematica	A02A	A
	Geometria	A01C	
	Fisica matematica-analisi numerica	A03X-A04A	
	Logica matematica-algebra	A01A-A01B	
	Probabilità e statistica matematica	A02B	
	Statistica	S01A	
5	Fisica generale	B01A	A
6	Fisica generale-struttura della matematica	B01A-B03X	A
7	Chimica	C06X	A
8	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A	A
9	Ingegneria economico-gestionale	I27X	A
	Economia politica	P01A	
10	Elettrotecnica	I17X	B2
11	Elettronica	K01X	B2
12	Campi elettromagnetici	K02X	B2
	Telecomunicazioni	K03X	
13	Automatica	K04X	B2
14-15	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A	B2
16-19	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A	C2.3
20	Elettronica	K01X	C2.3
	Misure elettriche ed elettroniche	K10X	
21	Telecomunicazioni	K03X	C2.3
22	Automatica	K04X	C2.3
23	Ricerca operativa	A04B	C2.3
	Sistemi di elaborazione dell'informazione	K05A	

TABELLA *C3* - CORSO DI DIPLOMA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
1-4	Analisi matematica-geometria	A02A-A01C	A
	Fisica matematica-analisi numerica	A03X-A04A	
	Logica matematica-algebra	A01A-A01B	
	Probabilità e statistica matematica	A02B	
	Statistica	S01A	
5	Fisica generale	B01A	A
6	Fisica generale-struttura della materia	B01A-B03X	
7	Chimica	C06X	A
8	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A	A
9	Ingegneria economico-gestionale	I27X	A
	Economia politica	P01A	
10	Elettrotecnica	I17X	B.2
11	Elettronica	K01X	B.2
12	Campi elettromagnetici	K02X	B.2
	Telecomunicazioni	K03X	
13	Automatica	K04X	B.2
14-15	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A	B.2
16-19	Elettronica	K01X	C2.2
20	Misure elettriche ed elettronica	K10X	C2.2
21	Campi elettromagnetici	K02X	C2.2
22	Telecomunicazioni	K03X	C2.2
	Automatica	K04X	
23	Campi elettromagnetici	K02X	C2.2
	Telecomunicazioni	K03X	

TABELLA *C4* - CORSO DI DIPLOMA IN INGEGNERIA CHIMICA

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
1-4	Analisi matematica	A02A	A
	Geometria	A01C	
	Fisica matematica	A03X	
	Analisi numerica	A04A	
	Logica matematica-algebra	A01A-A01B	
	Probabilità e statistica matematica	A02B	
	Statistica	S01A	
5	Fisica generale	B01A	A
6	Fisica generale	B01A	A
	Struttura della materia	B03X	
7	Chimica	C06X	A
8	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A	A
9	Ingegneria economico-gestionale	I27X	A
	Economia politica	P01A	
10	Scienza delle costruzioni	H07A	B.3
	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	I08A	
11	Meccanica applicata alle macchine	I07A	B.3
	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	I09X	
	Fisica tecnica industriale	I05A	
12	Fluidodinamica	I03X	B.3
	Principi di ingegneria chimica	I15B	
13	Sistemi e tecnologie energetici	I04C	B.3

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
14	Elettrotecnica	I17X	B.3
	Tecnologie e sistemi di lavorazione	I10X	
	Metallurgia	I13X	
15	Scienza e tecnologia dei materiali	I14A	B.3
	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	I18X	
	Sistemi elettrici per l'energia	I19X	
16	Chimica organica	C05X	C3.2
17	Principi di ingegneria chimica	I15B	C3.2
18 - 19	Impianti chimici	I15C	C3.2
20	Teoria dello sviluppo dei processi chimici	I15D	C3.2
21 - 22	Chimica industriale e tecnologica	I15E	C3.2

TABELLA *C5* - CORSO DI DIPLOMA IN INGEGNERIA MECCANICA

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
1 - 4	Analisi matematica	A02A	A
	Geometria	A01C	
	Fisica matematica	A03X	
	Analisi numerica	A04A	
	Logica matematica	A01A-A01B	
	Algebra		
	Probabilità e statistica matematica	A02B	
	Statistica	B01A	
5	Fisica generale	B01A	A
6	Fisica generale	B01A	A
	Struttura della materia	B03X	
7	Chimica	C06X	A
8	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A	A
9	Ingegneria economico-gestionale	I27X	A
	Economia politica	P01A	
10	Scienza delle costruzioni	H07A	B.3
	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	I08A	
11	Meccanica applicata alle macchine	I07A	B.3
	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	I09X	
	Fisica tecnica industriale	I05A	
12	Fluidodinamica	I03X	B.3
	Principi di ingegneria chimica	I15B	
13	Sistemi e tecnologie energetici	I04C	B.3
14	Elettrotecnica	I17X	B.3
	Tecnologie e sistemi di lavorazione	I10X	
	Metallurgia	I13X	
15	Scienza e tecnologia dei materiali	I14A	B.3
	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	I18X	
	Sistemi elettrici per l'energia	I19X	
16	Idraulica - fluidodinamica	H01A-I03X	C3.5
17	Macchine a fluido	I04B	C3.5
18	Fisica tecnica industriale	I05A	C3.5
19	Meccanica applicata alle macchine	I07X	C3.5
20	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	I08A	C3.5
21	Tecnologie e sistemi di lavorazione	I10X	C3.5
22	Impianti industriali meccanici	I11X	C3.5
23	Elettrotecnica	I17X	C3.5
	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	I18X	

TABELLA *C6* - CORSO DI DIPLOMA IN INGEGNERIA LOGISTICA E DELLA PRODUZIONE

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
1 - 4	Analisi matematica	A02A	A
	Geometria	A01C	
	Fisica matematica	A03X	
	Analisi numerica	A04A	
	Logica matematica	A01A	
	Algebra	A01B	
	Probabilità e statistica matematica	A02B	
	Statistica	S01A	
5	Fisica generale	B01A	A
6	Fisica generale	B01A	A
	Struttura della materia	B03X	
7	Chimica	C06X	A
8	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A	A
9	Ingegneria economico-gestionale	I27X	A
	Economia politica	P01A	
10	Scienza delle costruzioni	H07X	D.4
	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	I08A	
11	Fisica tecnica industriale	I05A	D.4
12	Meccanica applicata alle macchine	I07X	D.4
	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	I09X	
13 - 14	Tecnologie e sistemi di lavorazione	I10X	D.4
15	Impianti industriali meccanici	I11X	D.4
16	Elettrotecnica	I17X	D.4
	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	I18X	
	Sistemi elettrici per l'energia	I19X	
17	Elettronica	K01X	D.4
18 - 19	Automatica	K04X	D.4
	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A	
20	Ricerca operativa	A04B	D.4
21	Ingegneria economico-gestionale	I27X	D.4
22	Sistemi e tencologie energetici	I04C	D.4
	Sistemi elettrici per l'energia	I19X	
23	Impianti e sistemi aerospaziali	I02C	D.4
	Impianti industriali meccanici	I11X	
	Impianti chimici	I15C	
	Sistemi elettrici per l'energia	I19X	

TABELLA *C7* - CORSO DI DIPLOMA IN INGEGNERIA DELL'AMBIENTE E DELLE RISORSE

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
1 - 4	Analisi matematica	A02A	A
	Geometria	A01C	
	Fisica matematica	A03X	
	Analisi numerica	A04A	
	Logica matematica	A01A	
	Algebra	A01B	
	Probabilità e statistica matematica	A02B	
	Statistica	S01A	

Annualità	Denominazione settore scientifico-disciplinare	Codifica settore	Tabella
5	Fisica generale	B01A	A
6	Fisica generale	B01A	A
	Struttura della materia	B03X	
7	Chimica	C06X	A
8	Sistemi di elaborazione delle informazioni	K05A	A
9	Estimo	H15X	A
	Ingegneria economico-gestionale	I27X	
	Economia politica	P01A	
10	Geologia stratigrafica	D01B	D.2
	Geologia strutturale	D01C	
	Geologia applicata	D02B	
11	Geofisica applicata	D04B	D.2
	Geotecnica	H06X	
	Ingegneria degli scavi e delle miniere	I16A	
	Ingegneria delle materie prime	I16B	
12	Disegno	H11X	D.2
	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	I09X	
13	Topografia e cartografia	H05X	D.2
14	Idraulica	H01A	D.2
15	Scienza delle costruzioni	H07A	D.2
16	Fluidodinamica	I03X	D.2
	Meccanica applicata alle macchine	I07X	
17	Costruzioni idrauliche	H01B	D.2
	Costruzioni marittime	H01C	
	Idrocarburi e fluidi del sottosuolo	I16C	
18	Ecologia	E03A	D.2
	Ingegneria sanitaria-ambientale	H02X	
19	Principi di ingegneria chimica	I15B	D.2
20	Impianti nucleari	I12B	D.2
	Impianti chimici	I15C	
	Chimica industriale e tecnologica	I15E	
21	Sistemi e tecnologie energetici	I04C	D.2
	Fisica tecnica ambientale	I05B	
22	Elettrotecnica	I17X	D.2
	Sistemi elettrici per l'energia	I19X	
23	Elettronica	K01X	D.2
	Campi elettromagnetici	K02X	
	Telecomunicazioni	K03X	
	Automatica	K04X	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 3 settembre 1997

Il rettore

97A7880

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 8 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, contenente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente a scuole del settore medico fra le quali quella di «patologia clinica»;

Visto il decreto rettorale n. 3106 del 31 ottobre 1996 relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in «patologia clinica», in adeguamento al decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 17 giugno 1997 contenente, fra le altre, modificazioni all'ordinamento didattico universitario della scuola di «patologia clinica» disponendo che al punto «*a.* Area propedeutica» della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, sia aggiunto il settore scientifico-disciplinare «E05B - Biochimica clinica»;

Considerata la necessità di adeguare il decreto rettorale n. 3106 del 31 ottobre 1996 al disposto del predetto decreto ministeriale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

Art. 1.

All'art. 399 relativo alle aree di addestramento professionalizzante e ai relativi settori scientifico-disciplinari, al punto «*a.* Area propedeutica» della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, è aggiunto il settore scientifico-disciplinare «E05B - Biochimica clinica».

Art. 2.

L'area propedeutica della tabella *A* risulta così modificata:

Tabella *A*

a. Area propedeutica:

Statistica medica (F01X);

Biofisica medica (E10X);

Biologia molecolare (E04B);

Biochimica (E05A);

Biochimica clinica (E05B);

Microbiologia generale (E12X).

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 8 settembre 1997

Il rettore: MISTRETTA

97A7981

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1997.

Istituzione del corso di laurea in economia aziendale.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di economia;

Visto l'art. 38, comma 2, dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Trieste, emanato con decreto rettorale n. 943 del 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 16 ottobre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione vengono operate sul preesistente statuto emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992 (*Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 1993, n. 18) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica;

Visto il decreto rettorale 1° ottobre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* 30 ottobre 1993, n. 256) recante «Modificazioni allo statuto dell'Università»;

Preso atto che il comitato regionale di coordinamento fra gli atenei del Friuli-Venezia Giulia ha espresso il proprio parere favorevole all'istituzione del corso di laurea in economia aziendale nell'ambito del piano di sviluppo 1994/96 il cui decreto del Presidente della Repubblica è stato emanato in data 31 dicembre 1995 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* datata 29 febbraio 1996, n. 50;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Vista la circolare del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079/Ufficio I del 5 agosto 1997;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla facoltà di economia con la sostituzione dell'art. 48 e con l'inserimento dopo l'art. 59 di seguenti articoli con conseguente scorrimento della numerazione:

L'art. 48 viene così modificato: «Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea:

1) corso di laurea in economia e commercio articolato nei seguenti indirizzi:

indirizzo generale;

indirizzo in economia politica;

indirizzo in economia ambientale;

2) corso di laurea in economia del commercio internazionale e dei mercati valutari;

3) corso di laurea in economia aziendale;

4) corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali;

5) corso di laurea in statistica e informatica per l'azienda;

ed i seguenti corsi di diploma universitario:

1) corso di diploma in statistica;

2) corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese;

3) corso di diploma in economia e gestione dei servizi turistici;

4) corso di diploma in gestione delle imprese alimentari».

Corso di laurea in economia aziendale

Art. 60.

Sono titoli di ammissione per il corso di laurea in economia aziendale quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 61.

Per il corso di laurea in economia aziendale il piano di studi comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Per il corso di laurea in economia aziendale sono insegnamenti fondamentali: macroeconomia, microeconomia, economia aziendale, ragioneria generale ed applicata, storia economica, istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico, statistica, matematica generale, matematica finanziaria.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La struttura didattica competente, per ricerca applicata o per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di laurea, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto sorveglianza di un tutor, presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata fino a sei mesi.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma 1, le prove di idoneità richieste o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 64 e l'esame di laurea.

Art. 62.

Per il corso di laurea in economia aziendale la struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti con altri quattro insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.

La struttura didattica competente garantisce che tra gli insegnamenti attivati nella facoltà ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco dei caratterizzanti del corso di laurea in economia aziendale; predispone percorsi didattici nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente nel rispetto dell'ordinamento individua i criteri per la formazione dei piani di studio nell'ambito del corso di laurea in economia aziendale, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento suddetto la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 63.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a quattro corsi annuali o otto semestrali per il corso di laurea in economia aziendale, possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti, per i corsi di laurea, e fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo o in altre Università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi inter universitari. In tal caso la struttura didattica dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 61 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 64.

Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna; per il corso di laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità relativa a conoscenze informatiche di base ed inoltre la struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua moderna straniera.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 61.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Nell'ambito delle convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove di idoneità nelle lingue straniere.

Art. 65.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica.

Art. 66.

Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 62 comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia aziendale i seguenti:

Area economica:

economia industriale;

economia internazionale;

politica economica;

scienze delle finanze.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia delle aziende di credito e degli intermediari finanziari;

economia e gestione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane;

revisione aziendale;

strategia e politica aziendale o strategie d'impresa;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia aziendale nel complesso degli insegnamenti fondamentali caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statitica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 23 settembre 1997

Il rettore

97A7982

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 12 settembre 1997 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Hans-Georg Fein, console generale della Repubblica di Germania a Napoli.

97A8021

MINISTERO DEL TESORO

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026 (codice IT0001086567), al portatore. Ulteriore consegna.

A norma del decreto ministeriale 27 gennaio 1997 (art. 14), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1997, si rende noto che, a decorrere dal 13 ottobre 1997 il Magazzino tesoro del provveditorato generale dello Stato ha iniziato le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dell'ulteriore quantitativo dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 7,25% - 1° novembre 1996/2026 emessi nel periodo maggio-ottobre 1997.

97A8048

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 10 ottobre 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1720,96
ECU	1931,78
Marco tedesco	986,34
Franco francese	293,53
Lira sterlina	2790,54
Fiorino olandese	875,67
Franco belga	47,788
Peseta spagnola	11,690
Corona danese	258,99
Lira irlandese	2521,03
Dracma greca	6,247
Escudo portoghese	9,702
Dollaro canadese	1251,24
Yen giapponese	14,321
Franco svizzero	1183,69
Scellino austriaco	140,13
Corona norvegese	246,10
Corona svedese	228,12
Marco finlandese	329,16
Dollaro australiano	1264,91

97A8085

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23365 del 17 settembre 1997, è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998, della ditta: S.p.a. Aturia Pompe, con sede in Gessate (Milano) e unità di Gessate (Milano) per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997.

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, della ditta S.p.a. Aturia Pompe, con sede in Gessate (Milano) e unità di Gessate (Milano) per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 novembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1997 con decorrenza 5 maggio 1997.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23366 del 17 settembre 1997:

1) È approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 5 giugno 1996 al 4 giugno 1997, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Bari, Benevento, Milano, Roma e Torino.

Parere comitato tecnico del 31 luglio 1997 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997 con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Bari, Benevento, Milano, Roma e Torino, per il periodo dal 5 giugno 1996 al 4 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 5 giugno 1996;

2) A seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997 con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Bari, Benevento, Milano, Roma e Torino, per il periodo dal 5 dicembre 1996 al 4 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 5 dicembre 1996;

3) È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 6 maggio 1996 al 5 maggio 1997, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Potenza.

Parere comitato tecnico del 31 luglio 1997 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Potenza, per il periodo dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 18 giugno 1996 con decorrenza 6 maggio 1996.

4) È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1997, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Catanzaro e Cosenza.

Parere comitato tecnico del 31 luglio 1997 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Catanzaro e Cosenza, per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995.

5) A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Catanzaro e Cosenza, per il periodo dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza 5 dicembre 1995;

6) A seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Catanzaro e Cosenza, per il periodo dal 5 giugno 1996 al 4 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 5 giugno 1996;

7) A seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Catanzaro e Cosenza, per il periodo dal 5 dicembre 1996 al 4 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 5 dicembre 1996;

8) È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1997, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Salerno, per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1997.

Parere comitato tecnico del 31 luglio 1997 - Favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Salerno, per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995;

9) A seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Salerno, per il periodo dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza 5 dicembre 1995;

10) A seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Salerno, per il periodo dal 5 giugno 1996 al 4 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 5 giugno 1996;

11) A seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 5 giugno 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Salerno, per il periodo dal 5 dicembre 1996 al 4 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 5 dicembre 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23367 del 17 settembre 1997:

1) È approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, della ditta S.r.l. TU.CA.M., con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Roseto Val Fortore (Foggia) e ufficio e stabilimento di Macchia di Ferrandina (Matera).

Art. 3-*bis*, legge n. 135/1997.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. TU.CA.M., con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Roseto Val Fortore (Foggia) e ufficio e stabilimento di Macchia di Ferrandina (Matera) per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 9 agosto 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della ditta S.r.l. TU.CA.M., con sede in Macchia di Ferrandina (Matera) e unità di Roseto Val Fortore (Foggia) e ufficio e stabilimento di Macchia di Ferrandina (Matera) per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1997 con decorrenza 1° gennaio 1997.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23380 del 17 settembre 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 5 giugno 1995 al 28 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Cagliari.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Cagliari, per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 5 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza 5 dicembre 1995.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 5 giugno 1996 al 28 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 5 giugno 1996.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23381 del 17 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Angeli industrie, con sede in Ascoli Piceno e unità in Ascoli Piceno per un massimo di 146 dipendenti, Cameri (Novara) per un massimo di 14 dipendenti e Caronno Pertusella (Varese) per un massimo di 18 dipendenti la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 maggio 1997 al 18 novembre 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 agosto 1997, n. 23273.

La corresponsione del trattamento sopra disposta dal 19 novembre 1997 al 18 maggio 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23382 del 17 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italpan, con sede in Roma e unità di Roma per un massimo di 2 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 febbraio 1996 al 21 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 22 agosto 1996 al 21 febbraio 1997.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23383 del 17 settembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Di Raffaele, con sede in Rive d'Arcano (Udine) e unità in Udine per un massimo di 34 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 maggio 1997 al 12 novembre 1997.

La corresponsione del trattamento sopra disposta è prorogata dal 13 novembre 1997 al 12 maggio 1998.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23386 del 17 settembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 maggio 1995 è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 25 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Baldan Antonio, con sede ed unità in Padova, per il periodo dal 29 maggio 1994 al 28 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1995 con decorrenza 29 maggio 1994.

La concessione del trattamento di integrazione salariale, sopra disposta, sarà revocata qualora la decisione nel merito della controversia, in qualunque grado, dovesse avere esito favorevole per l'amministrazione resistente.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23387 del 17 settembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Calcografia & cartevalori (dal 31 dicembre 1994 S.p.a. Poligrafico calcografia & cartevalori), con sede in San Donato Milanese (Milano) (dal 31 dicembre 1994 Tito - Potenza) e unità di Benevento per il periodo dal 1° luglio 1994 al 31 dicembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 luglio 1995 con decorrenza 1° luglio 1994.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23369 del 17 settembre 1995, a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 luglio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 9 febbraio 1995 con effetto dal 28 giugno 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unità di Cassino (Frosinone), Mirafiori carrozzeria (Torino), Mirafiori meccanica (Torino), Mirafiori presse e stampaggi plastici (Torino), Napoli stabilimento, Nardò servizio autopiste sperimentali (Lecce), Pomigliano carrozzerie e presse (Napoli), Pomigliano enti centrali (Napoli), Pomigliano meccanica (Napoli), Pomigliano stampaggi plastici (Napoli), Rivalta carrozzeria e presse (Torino), Rivalta meccanica (Torino), Rivalta stampaggi plastici (Torino), Termini Imerese (Palermo), Arese (Milano), Termoli (Campobasso), Sulmona (Aquila), Verrone (Vercelli), per il periodo dal 28 dicembre 1996 al 27 giugno 1997.

Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1997 con decorrenza 28 dicembre 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23370 del 17 settembre 1995:

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 6 agosto 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 6 agosto 1997 con effetto dal 7 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. C.I.R. - Cooperativa industriale romagnola, con sede in Imola e unità di Imola (Bologna), per il periodo dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1997 con decorrenza 7 luglio 1997;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale 18 giugno 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale 18 giugno 1997 con effetto dal 1° gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. HTM Sport, con sede in Rapallo (Genova) e unità di Maser - div. Skitboots e Trekking (Treviso), per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1997 con decorrenza 1° luglio 1997.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 23368 del 17 settembre 1997, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 642, per un ulteriore periodo dal 1° agosto 1997 al 30 settembre 1997, in favore numero massimo di 31 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto, dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Bari e Brindisi, con sede legale in Bari e unità di Modugno (Bari), Altamura (Bari) e Brindisi.

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

97A7863

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 23371 del 17 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dall'8 settembre 1994 al 29 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnoelettrica, con sede in Ciserano (Bergamo) e unità di Ciserano (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 26 unità, su un organico complessivo di 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnoelettrica a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23372 del 17 settembre 1997 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 18 ottobre 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.O.F. Servizi ospedalieri fiorentini, con sede in Firenze e unità di Firenze c/o ospedale di Careggi, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 22 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.O.F. Servizi ospedalieri fiorentini, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23373 del 17 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 17 gennaio 1995 al 31 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Organizzazione Vendramini mensa c/o Enichem di Porto Marghera, con sede in Mantova e unità di Porto Marghera (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 21 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 33,48 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 119 unità, di cui 3 p.t. da 25 a 22,67 ore m.s.; 1 p.t. da 20 a 18,14 ore m.s.; 18 p.t. da 25 a 23,84 ore m.s.; 14 p.t. da 20 a 19,07 ore m.s.; 2 p.t. da 30 a 28,60 e 1 p.t. da 30 a 29,07 ore m.s., su un organico complessivo di n. 250 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Organizzazione Vendramini mensa c/o Enichem di Porto Marghera, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23374 del 17 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 1° maggio 1994 al 30 aprile 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safi, con sede in Greve in Chianti (Firenze) e unità di Greve in Chianti (Firenze), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 10 unità, su un organico complessivo di n. 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Safi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale n. 23375 del 17 settembre 1997 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 15 luglio 1996 al 20 aprile 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, con sede in Cavriago (Reggio Emilia) e unità di Alessandria, Milano, Piacenza, Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 151 unità, su un organico complessivo di n. 476 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 27 marzo 1997, n. 22517.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23376 del 17 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 21 aprile 1997 al 20 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, con sede in Cavriago (Reggio Emilia) e unità di Alessandria, Milano, Piacenza, Reggio Emilia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 14 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 64 unità, su un organico complessivo di n. 393 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Orion, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996,

n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 23377 del 17 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 10 luglio 1995 al 9 luglio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italstrade gruppo Iritecnica, con sede in Roma e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 142 unità, su un organico complessivo di n. 643 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 giugno 1997, n. 22910.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italstrade gruppo Iritecnica, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 23378 del 17 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 28 giugno 1996 al 28 agosto 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unità di Arese (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 8 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 4372 unità, su un organico complessivo di n. 70361 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, a corrispondere il particolare beneficio previsto dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 23379 del 17 settembre 1997 è autorizzata, per il periodo dal 29 agosto 1996 al 27 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e unità di Arese enti centrali (Milano), Arese stabilimento meccanica (Milano), Arese stabilimento carrozzeria (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 10 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 8 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 3061 unità, su un organico complessivo di n. 67495 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat auto, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'I.N.P.S., verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)* del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

97A7862

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di scienze politiche da coprire mediante trasferimento.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che la facoltà di scienze politiche intende coprire per trasferimento uno dei posti vacanti e disponibili presso l'Università degli studi di Padova per il seguente settore scientifico-disciplinare:

P01C - *Scienza delle finanze.*

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

97A8020

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 giugno 1997 concernente: «Criteri ed indirizzi per l'ammissibilità di progetti di investimento alle agevolazioni dell'imprenditorialità giovanile. (Deliberazione n. 127/1997)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 12 settembre 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, al decimo comma delle premesse, a pag. 62, seconda colonna, quarto rigo, dove è scritto: «... previste dalla legge *10* marzo 1986, n. 64, ...», leggasi: «... previste dalla legge *1°* marzo 1986, n. 64, ...».

97A8049

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
I semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189